

CLXXXVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1963

Presidenza del Vicepresidente GIROLAMO SOTGIU

INDICE

Comunicazioni del Presidente 4186

Disegno di legge: «Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni». (84) (Discussione e approvazione):

CONGIU 4172

CONTU FELICE 4172

SOGGIU PIERO 4173

ZUCCA 4173

MURGIA, relatore 4173

SERRA, Assessore agli enti locali 4174

(Votazione segreta) 4176

(Risultato della votazione) 4176

Proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna». (27) (Continuazione della discussione):

TORRENTE 4157

FLORIS 4163

PINNA 4164

SOGGIU PIERO 4168

ABIS, relatore 4169

Proposta di legge: «Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati». (79) (Discussione e approvazione):

GHIRRA 4177-4183

PAZZAGLIA 4178-4182-4183

CAMBOSU 4179

SOGGIU PIERO 4179

FLORIS, relatore 4180

ATZENI ALFREDO, Assessore al lavoro e pubblica istruzione 4181-4183

CONTU FELICE 4182

SASSU 4183

MASIA 4184

(Votazione segreta) 4186

(Risultato della votazione) 4186

La seduta è aperta alle ore 18 e 05.

ATZENI LICIO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, numero 39, recante norme per l'abolizione dei diritti perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna». (27)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1956, numero 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna».

E' iscritto a parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo voterà a favore della proposta di legge, anche se le modifiche che questa prevede per la legge regionale 39 sono assolutamente marginali. Si tratta, infatti, di alcune modifiche procedurali che riguardano la determinazione dell'indennizzo, oppure tendenti a stabilire la precedenza assoluta, nelle concessioni, per le cooperative di pescatori. Qualcuna di queste modifiche consiste in precisazioni della legge numero 39, che, a

nostro parere, non erano assolutamente necessarie. Il problema della abolizione dei diritti esclusivi di pesca sulle acque territoriali di competenza del Demanio marittimo si poteva anzi semplicemente risolvere con una corretta interpretazione della dizione della legge regionale numero 39, mentre la proposta di legge Pisano mi lascia qualche dubbio, perchè fa generico riferimento alle acque territoriali, il che potrebbe dare luogo a varie interpretazioni. Una interpretazione corretta della legge avrebbe esteso il provvedimento anche alle acque territoriali di competenza del Demanio marittimo.

Sia ben chiaro che la proposta di legge non può condizionare in alcun modo l'applicazione della legge regionale numero 39, anche se qualche tentativo nel passato si è manifestato in questa direzione. E noi l'abbiamo fermamente contrastato. Ultimamente, in un comunicato emesso dall'Ufficio stampa della Giunta regionale, in occasione della visita di una delegazione di presidenti di cooperative pescatori all'onorevole Presidente della Giunta, sembrava riaffiorare la tesi di un certo legame fra la proposta di legge e l'applicazione della legge numero 39, ma da una lettura attenta risultava chiaramente che lo stesso Presidente della Giunta aveva dichiarato che i problemi, per esempio, del compendio di Cabras si sarebbero potuti risolvere nell'ambito della vigente legislazione: quindi, senza l'approvazione della proposta di legge Pisano. Ecco, onorevoli colleghi, un punto fermo per liquidare ogni velleità: la proposta di legge non ha nulla a che fare, non aveva e non avrà nulla a che fare con l'applicazione della legge 39.

Tuttavia, la discussione della proposta di legge offre un'occasione per fare un consuntivo della applicazione della legge regionale numero 39. Anche se il desiderio dei componenti dell'assemblea è quello di accelerare i lavori, penso che la discussione ci deve consentire, anche se rapidamente, un consuntivo dell'applicazione della legge 39, un esame dell'azione svolta dalla Giunta regionale e dei risultati di questa azione nel corso dei cinque anni trascorsi dal momento dell'entrata in vigore della legge. D'altra parte, giacciono da parecchi mesi mozioni, interpellanze e interrogazioni su questo

argomento, che non hanno avuto svolgimento nonostante le sollecitazioni che abbiamo presentato; e inoltre — e questa è forse la ragione fondamentale che ci porta a dare una certa ampiezza alla discussione — si sta attraversando un momento di crisi acuta nei maggiori compendi interessati alla abolizione dei diritti esclusivi di pesca e alla applicazione della legge regionale numero 39.

Io richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che noi discutiamo un provvedimento che si collega alla legge regionale 39, in un momento nel quale in alcuni compendi di pesca la situazione sta diventando estremamente pericolosa. A Cabras — onorevole Presidente, mi permetta di richiamare all'attenzione del Consiglio una situazione che credo sia già presente a tutti i colleghi che si interessano della questione — c'è una situazione drammatica e pericolosa, in queste settimane. Una situazione che brucia, che scotta davanti all'opinione pubblica. A Cabras, la resistenza di un pugno di titolari del diritto esclusivo di pesca, che sembra vivere fuori del tempo, che sembra fermo a secoli passati, ha trovato mille appliggi sulla via che la Giunta regionale ha scelto per l'abolizione dei diritti feudali di pesca. La procedura di demanializzazione dura da anni, sembra non finire mai, sta esasperando pescatori, popolazione e opinione pubblica. Gli stessi adempimenti della Giunta regionale, come l'accertamento dell'indennizzo, sono durati anni. Questi giorni, secondo una notizia ufficiosa, si sarebbe giunti finalmente al calcolo dell'indennizzo da proporre ai titolari del compendio di Cabras, ma non si sa se l'indennizzo, ufficialmente, sia stato notificato agli interessati.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Non era necessario, non si trattava di espropriazione.

TORRENTE (P.C.I.). E' necessario un punto fermo. La Regione deve indicare l'indennizzo e chiedere se viene accettato. L'azione della Giunta è stata orientata intorno alla affermazione secondo cui la concessione del diritto di pesca si potrebbe dare alle cooperative solamente quando è terminata l'operazione di delimitazio-

ne. Anche questo, secondo me, ha contribuito a tendere la situazione di Cabras oltre ogni limite e a renderla estremamente pericolosa.

Centinaia di pescatori venivano, in questi anni, perseguitati e perseguiti giudiziariamente; rioni interi del paese di Cabras hanno rischiato pericoli grossi in dipendenza della situazione esistente nel compendio; migliaia di contadini che lavorano in una delle plaghe, che potrebbe essere fra le più fertili della Sardegna, a Sinis, hanno viste limitate le prospettive di lavoro e di sviluppo della loro azienda, della loro economia appunto in dipendenza di una situazione che ostacola anche la bonifica idraulica e la bonifica agraria in una larga zona dell'Oristanese. La vita, quindi, il lavoro, il progresso di intere popolazioni sono stati condizionati, nonostante l'esistenza della legge regionale, nonostante da cinque anni sia in vigore la legge regionale numero 39, da una situazione feudale che offende la coscienza civile.

Il secondo compendio sul quale vogliamo richiamare l'attenzione del Consiglio è quello di Marceddì. Marceddì vuol dire storia di umiliazione del potere autonomistico. La Regione autonoma è stata umiliata dai titolari del diritto esclusivo di pesca e dal Governo centrale. A Marceddì vi sono acque interne e la valle con la peschiera che è mare aperto e non si può definire acqua interna. Si tratta di un compendio ideale per l'immediata applicazione della legge regionale numero 39, perchè si tratta di acque interne. Era chiarissimo. La competenza per quanto riguarda il Governo centrale era del Ministero della marina mercantile; e sono passati tre anni di rinunce, di compromessi, prima che la Regione emettesse un decreto di concessione totale del compendio alle cooperative, e poi se lo rimangiassero ed emettesse un decreto parziale di concessione dello stagno di Corru S'Ittiri e di San Giovanni; e infine si rimangiassero anche questo perchè il titolare non se ne è andato. La Regione così non ha potuto dare esecuzione al suo decreto. Il titolare privato ha tenuto in iscacco la Regione per cinque anni: esattamente tre anni prima e due anni dopo il decreto: ci sono voluti altri due

anni perchè la concessione parziale diventasse esecutiva.

Signori della Giunta, avete dovuto trattare con il titolare e non sappiamo nemmeno quale è la somma di indennizzo che avete stabilito di dargli. Il decreto della Regione, tra l'altro, riguarda solo la concessione di una parte limitatissima delle acque, la parte meno importante, che non comprende la peschiera di Corru S'Ittiri, sulla quale sembrerebbe esserci una contestazione da parte del Ministero della marina mercantile. Intanto, questa peschiera rimane in mano del titolare privato del diritto di pesca, che se ne serve per limitare e discriminare il lavoro dei pescatori. Per cinque anni la Regione non è riuscita a convincere il Ministero della marina mercantile che la competenza che gli deriva dallo Statuto e dalla legge regionale numero 39 poteva essere liberamente esercitata sulle acque vallive di Marceddì e sulla peschiera di Corru S'Ittiri. Adesso si è giunti alla concessione provvisoria alle cooperative esistenti. Si crea così una situazione di instabilità, perchè non esiste un organismo unitario di gestione delle acque. Ed è una situazione oltremodo limitata dalla presenza potente del titolare privato.

Infine, parliamo della situazione delle acque di Santa Gilla, che non si collega alla situazione degli altri due compendi per quanto riguarda l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca, ma non è meno drammatica, nè meno preoccupante, per quanto riguarda l'applicazione della seconda parte della legge regionale 39. Come voi sapete, onorevoli colleghi, a Santa Gilla da molti anni è stata abolita la quarta regia e si esercita la libera pesca con licenze date dalla Regione; tuttavia, la situazione si sta avvicinando al momento di rottura, per diversi motivi che investono la responsabilità e la competenza della Giunta regionale. Da molto tempo le cooperative hanno presentato questa situazione alla Giunta regionale, perchè si sono rese conto che nel compendio si trovano di fronte a interessi e forze legate al processo di industrializzazione, che un giorno o l'altro avrebbe prevalso. Il porto, l'aeroporto, la Conivecchi e la zona industriale, infatti, premono con le loro esigenze. Inoltre, la concessione del-

le licenze di pesca ha portato a un risultato negativo, provocando il depauperamento dello stagno. I pescatori si sono resi conto che lo stagno si è impoverito enormemente e sentivano e sentono il bisogno di avere una certa garanzia, di essere cautelati, per affrontare problemi più vasti. Solo pensavano che la Regione sarebbe arrivata a istituire un ente di gestione della pesca nel compendio e che sarebbe intervenuta con opere di bonifica, almeno nella parte destinata a rimanere fuori dei piani di sviluppo della zona industriale.

Il fatto è che il futuro di Santa Gilla esattamente non lo conosce nessuno. I pescatori vivono da alcuni anni in una situazione di incertezza e, per quanto abbiano tentato di conoscere le prospettive del compendio, non ci sono mai riusciti. Intanto, il processo di industrializzazione invade la zona e i pescatori si trovano di fronte anche ad atti concreti estremamente preoccupanti. La Contivecchi, nelle ultime settimane, ha compiuto un gesto veramente grave, chiudendo una parte dello stagno di Santa Gilla con dentro i pescatori e le loro barche. Nel corso delle ultime settimane, la concentrazione salina delle acque è aumentata a tal punto che fra poco non ci sarà più vita per i pesci, e, secondo le voci che circolano, i pescatori non starebbero inerti a guardare. Una notte o l'altra gli sbarramenti saranno abbattuti per favorire la normale alimentazione dell'acqua.

I pescatori sono preoccupati. Sanno benissimo che non tutti potranno vivere nel compendio; sanno che la zona industriale deve svilupparsi, ma vogliono sapere esattamente in che misura, entro quali limiti, in quale modo sarà possibile pescare nelle acque che rimarranno disponibili, se ne rimarranno. Vogliono sapere se la pesca potrà essere organizzata in modo razionale, potrà essere incrementata con opere permanenti. I pescatori più giovani capiscono perfettamente che prospettive di lavoro e di vita Santa Gilla non ne offre più. Rimane il mare aperto; però il problema deve essere affrontato in termini di responsabilità. Ci sono tre cooperative, ci sono dirigenti responsabili, tutti i giovani delle cooperative prevedono che la pesca in mare aperto possa essere redditizia,

ma la Regione deve dare un aiuto per la formazione tecnico-professionale — perchè i pescatori dello stagno non sono abbastanza preparati per pescare bene in mare aperto — e specialmente per l'acquisto delle attrezzature. Anche a Santa Gilla, quindi, onorevoli colleghi, molti problemi sono aperti, troppe elementari esigenze sono trascurate. Finora la Giunta regionale non è intervenuta, benchè la situazione vada peggiorando pericolosamente, come si è detto.

Voglio sottolineare un'altra esigenza generale, ed ho finito. La Regione deve affrontare il problema della gestione dei compendi e non solamente di quelli che ho indicato, ma di tutti quelli che sono in mani sue. Vorrei poter ora rammentare il caso di Tortolì al Presidente della Regione. Direi che in questo caso si è manifestata, a dir poco, la debolezza, la incertezza della Regione di fronte al problema della gestione dei compendi. Ora, noi siamo del parere che la libera, volontaria cooperazione, il consorzarsi di cooperative in un compendio costituiscano l'unica prospettiva per la gestione autonoma dei compendi di pesca. Ci rendiamo conto che a questo non si arriverà facilmente. Le soluzioni che sono state presentate sono diverse. Noi abbiamo combattuto, in un certo momento, il Consorzio nazionale della pesca; però dobbiamo ammettere che fra tutti i compendi in mano alla Regione quello di Santa Giusta è produttivamente e socialmente il migliore. Il Consorzio, notate bene, nazionalmente è unitario, cioè raccoglie le cooperative di ambedue le organizzazioni legalmente riconosciute; avrà i suoi difetti e manca di una organizzazione decentrata, ma si può esaminare la possibilità di istituire un comitato di gestione regionale. Questa sarebbe una prima soluzione. Alcuni colleghi contrappongono la soluzione di un unico consorzio regionale per tutte le cooperative sarde. Anche questa soluzione sarebbe apprezzabile, se non vedessi certi ostacoli che derivano dal modo di affrontare il problema. Se il problema lo si affrontasse in un clima, in uno spirito unitario, forse sarebbe anche facile arrivare a risolverlo bene, ma se si cerca di affrontarlo con spirito di parte, appare evidente che non si realizzerà il consorzio indicato.

E c'è la terza soluzione — che noi abbiamo presentato in altre occasioni — tendente a fare garantire dal potere pubblico un piano organico e razionale di valorizzazione dei compendi, impiegando le cooperative per la pesca anche per l'esecuzione dei lavori. Onorevoli colleghi, tutte le soluzioni si possono discutere. Siamo arrivati addirittura a esaminare la possibilità di istituire un Assessorato per la pesca, in altre occasioni, a proposito della unificazione del settore nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Però, tutte le questioni sono rimaste allo stato di studio in Sardegna senza arrivare a nessuna soluzione.

Onorevole Presidente, noi vogliamo esporle con chiarezza il nostro pensiero. Dalla situazione che abbiamo illustrato e dai problemi che abbiamo cercato di sottolineare alla svelta e sommariamente, emergono chiaramente, più che in altri settori, gravissime responsabilità della Giunta regionale. L'opinione pubblica si domanda perchè la Giunta regionale non ha preso posizione, non ha adottato alcuna soluzione. Sì, avrebbe potuto sbagliare — sbagliamo tutti —, ma non si giustificano cinque anni di incertezze, di dubbi, di tentennamenti, di debolezza. I problemi sono davanti a noi, infatti, con tutta la loro drammaticità e pericolosità.

Questa situazione esiste perchè la Giunta, sbagliando indirizzo, non ha voluto distinguere il diritto esclusivo di pesca dalla proprietà delle acque. Vediamo infatti il caso di Cabras. Per cinque anni ci si è ostinati a considerare il diritto di proprietà nel compendio di Cabras come un ostacolo alla abolizione del diritto di pesca. Non si è voluto distinguere il diritto di pesca dal diritto di proprietà. Già nei primi mesi di applicazione della legge avevamo sostenuto che si può essere proprietari delle acque e non avere il diritto di pesca. La Giunta, a Cabras, ha perseguito la demanializzazione delle acque, e quindi si è dovuta affidare agli organi dello Stato, e su questi ha tentato di scaricare tutte le responsabilità. Signor Presidente, come ella sa bene, noi sosteniamo che il diritto di pesca è come il diritto di caccia, distinto — per così dire — dal diritto sull'immobile. Le pretese dei titolari del diritto esclusivo di pesca di Cabras che vantavano il

diritto di proprietà, giuridicamente potevano essere sostenute, ma non incidevano sull'abolizione del diritto di pesca; non so se ho reso l'idea. Il proprietario di un terreno non ha il diritto di cacciare in esclusiva su questo. E' una concessione del potere pubblico, il diritto di caccia, come il diritto di pesca, e non deriva dalla proprietà del terreno. Se sono proprietario di un terreno, non ho diritto di avere, in esclusiva, il diritto di caccia. Così è per il diritto di pesca...

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Cosa avremmo dovuto fare?

TORRENTE (P.C.I.). Noi avremmo soltanto dovuto togliere il diritto esclusivo di pescare, e non la proprietà. E' necessario — ripeto ancora — distinguere il diritto di proprietà dal diritto di pesca; è così semplice! Tutto questo fa parte di una vecchia polemica... (*interruzioni*). Comunque, questa è una vecchia questione, già emersa in varie occasioni. Si è tentato di scaricare sul Governo centrale tutte le responsabilità. Oggi a Cabras le cose stanno come sappiamo, perchè gli organi dello Stato vanno a rilento. Mancano i funzionari necessari, e si procede solo ogni tanto. Ora, cari colleghi, voler scaricare ogni responsabilità sul Governo centrale è un tentativo maldestro. Il Governo centrale ha delle gravi responsabilità e noi le conosciamo. Gravi responsabilità hanno i Governi centrali nei confronti dei problemi della Sardegna, che, nel corso di questi anni, noi abbiamo sollevato più volte davanti al Consiglio regionale e all'opinione pubblica. Ma proprio per questo, proprio perchè il Governo centrale ha trascurato per anni problemi che avrebbe potuto risolvere in pochi mesi, noi affermiamo che le responsabilità della Giunta sono più gravi. Il Governo centrale ha posto ostacoli all'espropriazione, alla abolizione dei diritti esclusivi di pesca nella valle di Marceddi, dove non si è vantato un titolo di proprietà privata, ma esclusivamente un diritto del Ministero di intervenire. La Regione non ha convinto, non ha costretto il Governo centrale a permettere la applicazione di una legge regionale, e tutto ciò è estremamente grave, rende gravissime le re-

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

sponsabilità della Giunta, perchè siamo di fronte ad un'inammissibile inadempienza legislativa. Per cinque anni una legge della Regione è rimasta inapplicata.

Siamo di fronte, anche in questo settore, a una carenza politica veramente penosa della Giunta regionale. Benchè vi sia il Governo di centro sinistra, benchè sia Ministro alla marina mercantile Macrelli, un repubblicano, nonostante tutte le assicurazioni, non siamo riusciti a definire la delimitazione delle acque demaniali di Cabras. Non siamo riusciti a risolvere il problema della valle di Marceddì; anzi, se le nostre notizie sono esatte, sembra vi sia stato qualche regresso nell'azione che riguarda altre acque. Nel caso delle acque di Tortolì, per esempio, sembra che il Ministero della marina mercantile abbia voluto affermare poteri che in altri tempi invece non aveva contestato alla Regione autonoma sarda.

Adesso ci poniamo altri interrogativi gravi. Caduto il Governo di centro sinistra, abbiamo il Governo Leone, un governo d'affari, con Dominè Ministro alla marina mercantile, già sottosegretario con Macrelli, al quale si fanno risalire le pressioni e le responsabilità per tutte le remore, per tutte le difficoltà che sono state poste alla delimitazione delle acque demaniali di Cabras. Con un Governo d'affari di questo genere non solo i pescatori, ma tutto il popolo sardo ha motivo di essere preoccupatissimo per i suoi problemi. La legge regionale numero 39, se non ha fatto un passo avanti con Macrelli, con il Governo di centro sinistra, che fine farà adesso? Dove andremo a finire con Cabras? Non per nulla ha coinciso, con la caduta del Governo di centro sinistra, un ritorno in forze dei feudatari dello stagno. Con il Governo Leone, ci domandiamo che fine farà la legge regionale 39 e, in generale, ogni problema che riguarda la struttura della Sardegna, la sua rinascita, il suo progresso. Un Governo d'affari esaminerà il Piano di rinascita? Ma ci sarà un Piano di rinascita? Non solo il problema dei compendi feudali, quindi, ma tutta la situazione sarda risentirà del mutamento della situazione politica nazionale. La spinta dei lavoratori per risolvere il problema dei diritti

feudali, e il generale fermento esistente in Sardegna per un profondo processo di rinnovamento, rischiano di essere congelati, di essere bloccati e di dover regredire.

La Giunta regionale che noi abbiamo di fronte, per cinque anni si è resa responsabile di inadempienza legislativa, di carenza politica. Nella situazione nuova senz'altro troverà ulteriori motivi per non muoversi, per non lottare, per non far applicare la legge 39. Il suo immobilismo trova una nuova, insperata giustificazione, trova ossigeno adesso che c'è a Roma il Governo d'affari. La Giunta durerà, purtroppo, e non risolverà i problemi strutturali che condizionano la rinascita della nostra Isola, come il problema che deriva dall'applicazione della legge numero 39. Poichè la Giunta finora si è trascinata dietro questi problemi senza trovare una soluzione, si deve dedurre che, ancor meno di ieri, essa avrà la forza di affrontare sul piano polemico il Governo centrale e i titolari dei diritti di pesca, e tutte le altre forze contrarie all'autonomia del popolo sardo. Onorevole colleghi, la Giunta regionale, già colpevole da anni di una sostanziale immobilità, sarà ancora più portata, come diceva un collega, ad adagiarsi in uno stato di — come dire? — inesistenza dal punto di vista politico.

Davanti ai problemi in questione e a tutti gli altri che travagliano l'esistenza della popolazione della nostra Isola, ci si domanda se non sia ormai venuto il tempo, per l'attuale Giunta, di lasciare il passo a una nuova Giunta efficiente e combattiva. La Giunta attuale è diventata ormai uno strumento assolutamente inadatto, un ostacolo alla spinta, al processo di rinnovamento dei pescatori, e di tutte le categorie lavoratrici della nostra Isola. La sua debolezza non le permette di comprendere e affrontare i grossi problemi da cui dipende la rinascita della nostra Isola. E' assolutamente necessario, oggi, cedere il passo ad una nuova formazione di Giunta che sappia e possa affrontare coerentemente, combattere, e liquidare, anche sul piano nazionale, una situazione che non agevola la rinascita della Sardegna, nè le aspirazioni dei pescatori dei nostri compendi. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono note ai componenti di questa assemblea le varie fasi che hanno contraddistinto il difficile iter della legge regionale numero 39, con la quale si sperava di risolvere il problema dei pescatori che conducevano una ben triste esistenza a causa dei privilegi di cui godono i detentori del diritto esclusivo di pesca e delle vessazioni che questi commettono. E' noto anche quanto difficile sia stato arrivare alla promulgazione prima, ed all'attuazione della legge regionale poi, sia per le opposizioni fatte in sede di applicazione, sia per la imperfezione e non sufficiente chiarezza di alcuni articoli. Sono ormai trascorsi, dalla data di promulgazione, cinque anni, ma la legge è stata resa operante in un limitatissimo settore, e precisamente negli stagni di Fossaus e S. Giovanni e lungo le foci del Rio Mogoro, mentre è ancora indefinita la situazione della restante parte del comprensorio ittico di Marceddì, nonostante l'impegno e la buona volontà della Giunta, se l'onorevole Torrente me lo consente...

TORRENTE (P.C.I.). E' stato già detto cinque anni fa che c'era buona volontà da parte della Giunta!

FLORIS (D.C.). Non ho parlato io, cinque anni fa, ma lei, e ricordo benissimo le sue dichiarazioni. Quando venne riapprovata la legge numero 39 ella, onorevole Torrente, sostiene che la legge non sarebbe stata impugnata: invece fu impugnata, purtroppo, come tutti sappiamo. Quindi lei fu, allora, cattivo profeta, e mi pare lo sia stato stasera quando parlava della Giunta. I motivi che avevano portato la Giunta regionale a proporre il provvedimento per la estinzione dei diritti esclusivi di pesca, vanno ricercati...

TORRENTE (P.C.I.). Onorevole Floris, non è della Giunta la proposta, bensì del Gruppo comunista.

FLORIS (D.C.). Caro onorevole Torrente, io non ero ancora consigliere quando fu presentata la proposta di legge, perciò potrei anche sbagliarmi ricordando i fatti. Comunque, la proposta di legge fu presentata perchè si voleva troncare l'esercizio feudale dei diritti esclusivi di pesca. Dobbiamo ricordare non solo il versamento della «quarta regia» — una percentuale, cioè, che pur nella sua esosità poteva costituire una forma di canone di concessione o di fitto —, ma anche le intollerabili altre condizioni che i concessionari imponevano ai pescatori. Ho qui un esposto inviato il 9 aprile del 1956 dai pescatori di Marceddì all'onorevole Presidente della Giunta regionale ed al Prefetto della Provincia, in cui sono denunciati i soprusi commessi dall'amministratore che era ritenuto sub-concessionario. Questi pretendeva — sono le testuali parole del ricorso — : a) obbligo del versamento in natura del 25 per cento del pesce pescato nella zona di mare aperto soggetta a concessione; b) obbligo del versamento in natura di tutto il pescato nella zona della avampescheria di Corru s'Ittiri e di S. Giovanni, dietro pagamento del prodotto in ragione di lire cento al chilogrammo; c) rilascio del permesso giornaliero da ritirarsi entro le ore 21 del giorno precedente; d) versamento del prodotto entro le ore 21 del giorno di pesca. Il rilascio del permesso era lasciato all'arbitrio insindacabile dell'amministratore. Il ricorso continua facendo presente che, se il pescatore rientra dalla pesca dopo le ore 21, la percentuale del prodotto non viene ricevuta ed egli è tenuto ad attendere la riapertura dei magazzini senza spostare la barca dal punto di approdo prospiciente il magazzino stesso. L'infrazione a tale norma costituisce motivo per il diniego del permesso di pesca per il giorno successivo. Siccome l'approdo è situato dentro i limiti della concessione, una volta ritirato il permesso è obbligatorio il versamento della percentuale anche se la pesca è stata effettuata fuori dei limiti della concessione. Infine, vi è l'obbligo di sottostare alla disciplina dell'uso degli attrezzi da pesca sulla base di specifiche ordinanze dell'amministratore. Aggiungo che esistevano ed esistono ancora le peggiori condizioni di lavoro in quegli stagni della Sardegna tanto desi-

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

derati, dove le quote di ripartizione del prodotto dei lavoratori, che danno la massa prevalente del pescato, viene attribuita interamente o quasi al possessore o al concessionario del diritto di pesca, così che ai pescatori veniva e viene lasciata, in effetti, una quota della sola pesca vagantina.

La legge regionale numero 39 fu approvata il 2 marzo del 1956 ed ebbe, come tutti ricordano, alterne vicende. Fu rinviata il 6 aprile 1956, fu riapprovata il 14 novembre del 1957, fu comunicata al Governo la riapprovazione il 15 novembre, cioè il giorno successivo alla riapprovazione stessa; fu impugnata il 27 novembre del 1957 e, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale, n. 49, della tornata 8-14 luglio 1958, fu promulgata il 30 luglio del 1958, cioè ben due anni dopo la prima approvazione. Tutto faceva sperare che, dopo il faticoso iter, con la promulgazione la legge sarebbe stata operante. Ciò non è stato, per cui, per superare difficoltà, dirimere dubbi, eliminare controversie, molto opportunamente, a mio giudizio, l'onorevole Pisano ha presentato il progetto di legge in discussione.

E' superfluo che io ripeta le argomentazioni del proponente o quelle dell'onorevole relatore. Ricorderò solo che la proposta di legge tende a raggiungere questi fini: 1.o) estendere alle acque territoriali le norme della legge numero 39, che estingue i diritti esclusivi di pesca, e la cui efficacia era limitata alle acque del Demanio marittimo ed idrico; 2.o) eliminare la lacuna relativa alle modalità di presentazione delle domande per la liquidazione ed il pagamento dell'indennità spettante ai possessori espropriati; 3.o) eliminare, dalla preferenza per le concessioni, quelle ibride forme di associazioni fra cooperative e Comuni, che potrebbero mettere le cooperative stesse alla mercé del partito al potere nel Comune o, peggio, sottrarre ai pescatori una parte rilevante dei proventi del loro lavoro.

La proposta di legge Pisano, con gli emendamenti apportati dalla Commissione, renderà finalmente operante la legge sulla estinzione dei diritti esclusivi a qualunque titolo detenuti, e porrà finalmente termine ad uno stato di servitù indecorosa ed inumana.

Ma per risolvere, onorevoli colleghi, completamente il problema, come non è bastata la legge regionale numero 39, a mio giudizio, non sarà sufficiente nemmeno questa proposta di legge, anche se, come spero, essa verrà approvata. Non basterà, cioè, disporre l'estinzione di tutti i diritti esclusivi di pesca e dare le concessioni alle cooperative di pescatori di mestiere, regolarmente costituite, ed ai consorzi di esse od ai pescatori singoli, ma occorrerà anche: a) mettere tali organismi in condizioni di costituirsi realmente in unità economico-produttive e di amministrare consapevolmente quanto viene loro dato in concessione; b) assicurare una assistenza tecnica per il razionale sfruttamento del mare senza che venga depauperato il patrimonio ittico; c) educare — mi sia consentita l'espressione, che non vuole essere offensiva per nessuno — i pescatori a considerare tale patrimonio come la fonte del loro, sia pure modesto, benessere e non una occasione di facile guadagno che pregiudichi le ulteriori possibilità di lavoro e quindi di vita, di loro stessi e degli altri che verranno dopo.

Occorrerà assicurare una ferma disciplina che sopprima abusi, che impedisca soprusi, che elimini il disordine, che stronchi eventuali velleità di ribellione, che garantisca — in una parola — la possibilità di vivere tranquillamente e decorosamente.

Io sono certo che la Regione, nel disporre gli strumenti legislativi con i quali si vuole risolvere il problema dei pescatori e delle loro inderogabili esigenze, saprà anche, se vorrà, raggiungere tutti questi fini per il rispetto della personalità di ciascuno e per l'inserimento consapevole nella comunità di tanti onesti lavoratori del mare. Anche costoro, infatti, hanno il diritto ed il dovere di contribuire con la propria fatica e responsabilità a quel bene ordinato vivere comune che è, in definitiva, l'ultimo traguardo della comunità umana. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (P.S.I.). Onorevoli colleghi, debbo innanzitutto far rilevare che la rappresentanza

socialista, e quella comunista, non hanno potuto partecipare in un primo tempo all'esame della proposta di legge in Commissione. Questa assenza ci è stata praticamente imposta dai colleghi della maggioranza. Sarà bene dire subito che nella riunione antimeridiana della Commissione, prima che la seduta venisse sospesa, avevamo chiesto esplicitamente che la ripresa dei lavori avvenisse nel pomeriggio, con un quarto d'ora di ritardo. La richiesta era stata formulata in considerazione del fatto che ci trovavamo di fronte al notevole avvenimento politico della elezione del Capo dello Stato. Desideravamo seguire, almeno per qualche istante, lo svolgimento delle votazioni per la elezione del Presidente della Repubblica. Poiché alla richiesta non si fecero obiezioni, ritenemmo che fosse stata pacificamente accettata. Quando tornammo in Commissione, i colleghi della maggioranza non ci comunicarono di aver esaminato ed approvato il testo che oggi è in discussione al Consiglio. Siamo venuti a conoscenza di questo solo dopo, leggendo il periodico «Cooperazione in Sardegna», del quale l'onorevole Pisano è direttore. Solo grazie alla cortesia del Presidente del Consiglio è stato possibile rinviare alla Commissione il disegno di legge per un riesame. Senza voler drammatizzare sull'accaduto, lascio considerare ai colleghi del Consiglio il comportamento di una parte della Commissione, che ritengo, per quanto mi risulta, non trovi riscontro nella prassi parlamentare.

Ciò premesso, dirò subito che la proposta di legge presentata dal collega Pisano dev'essere considerata necessariamente, come peraltro hanno fatto gli altri colleghi che mi hanno preceduto, nel quadro della battaglia che i pescatori sardi hanno sviluppato in questi ultimi anni per ottenere soprattutto l'applicazione della legge 2 marzo 1956 numero 39, che prevede l'abolizione dei diritti perpetui esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna. I diversi momenti di questa lunga e faticosa battaglia sono stati in parte riepilogati poc'anzi dal collega Torrente. Ricordo l'abolizione del diritto di quarta regia vigente nello stagno di S. Gilla a Cagliari. Nonostante la Regione fosse subentrata nei beni e nei diritti pa-

trimoniali dello Stato fin dal 1.º gennaio 1950, per effetto dell'articolo 14 della legge costituzionale e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, sono occorsi ben quattro anni per cancellare una ingiustizia che durava da 360 anni.

Per quanto riguarda la situazione nelle peschiere del comprensorio vallivo di Marceddì — che vennero, come è noto, concesse dal Re di Sardegna Vittorio Amedeo nel 1744 al Marchese di Neoneli Don Pietro Ripoll e che sono ora date in concessione al Conte Giangualberto Gastoldi — in questi ultimi giorni il Gruppo socialista ha dovuto presentare una nuova mozione. E' stato necessario, infatti, richiamare l'attenzione proprio sulla lotta che i pescatori di Marceddì conducono.

Così, come è stato ricordato poc'anzi, il canone di affitto è stato portato da 5 milioni a 3 milioni, e la quota del pescato è stata aumentata, rispetto alle peschiere di Corru S'Ittiri e San Giovanni, del 50 per cento. Tuttavia, come si può chiaramente desumere da quanto è stato detto, si tratta soltanto di conquiste parziali che ancora non intaccano definitivamente in maniera concreta i privilegi ancora detenuti dai concessionari.

Descrivere le condizioni di abitabilità delle case dei pescatori, la mancanza di igiene in cui si svolge la vita delle loro famiglie, ci porterebbe troppo lontano ed il tempo non ce lo permette. Si consideri soltanto — lo ha fatto presente l'Amministrazione comunale di Terralba — che in 30 anni dai possessori degli stagni sarebbero stati sottratti oltre 900 milioni all'economia dell'intera zona, e che sono stati inflitti carcere e contravvenzioni e multe, per la repressione della cosiddetta pesca abusiva, a centinaia e centinaia di pescatori, i quali non hanno potuto, in diverse circostanze, neanche esercitare il diritto del voto.

Più grave, come è stato osservato dai colleghi che mi hanno preceduto, si presenta il problema dello stagno di Cabras, sia per la ricchezza che questo rappresenta nel quadro dell'economia della zona, sia soprattutto per la caparbia ostinazione dei «baroni in laguna», così definiti da una recente pubblicazione. Costoro dominano dispoticamente, rendendo la si-

tuazione sempre più tesa e difficile, con le conseguenze, sul piano dei rapporti sociali, che si possono fin da ora intuire, ove la Giunta regionale non intervenga a porre fine al tormento delle popolazioni.

Anche per la soluzione del problema di questo stagno, ci pare di poter sostenere che sia sufficiente applicare la legge regionale numero 39. Come giustamente faceva osservare il collega Torrente, almeno per quanto si riferisce allo stagno di Cabras non vi è alcuna necessità del provvedimento proposto dall'onorevole Pisano. Sappiamo che lo stagno di Cabras apparteneva al marchesato di Oristano e che Re Ferdinando di Castiglia, nel 1493, ne vietò con diploma la cessione, l'alienazione e il pegno. Tuttavia, nonostante tale divieto, Re Filippo IV di Spagna, con atto del 1.º luglio 1652, cedette in anticresi lo stagno, sino alla zona delimitata dai confini di «*perdas allobadas e marginis altus*», sita nel Comune di Riola e di Cabras, a certo Girolamo Vivaldi di Genova. A sua volta il Re di Sardegna Carlo Alberto, avvalendosi delle regie patenti del 1838, rinunciò allo stagno in favore di Don Pietro Vivaldi Pasqua, duca di San Giovanni e successore diretto del predetto Girolamo Vivaldi. In seguito, e precisamente il 21 luglio 1853, Pasqua Vivaldi cedette lo stagno al cavalier Salvatore Carta, avo di alcuni degli attuali concessionari. La concessione è illegale in quanto pensiamo che non si potesse confondere il patrimonio della Corona con il patrimonio del Demanio e che, per favorire determinati nobili che avevano reso dei servigi alla Corona, Carlo Alberto non potesse ceder loro le peschiere.

Poc'anzi andavo dicendo che il provvedimento proposto dal collega Pisano deve essere considerato nel quadro della battaglia che i pescatori sardi conducono per la applicazione della legge numero 39. Anche il collega Floris ha visto i rappresentanti della lega bianca delle cooperative opporsi tenacemente all'applicazione della legge numero 39. Essi sostenevano che se prima non fosse stato approvato il provvedimento proposto dall'onorevole Pisano, la legge numero 39 non poteva trovare pratica applicazione. In sostanza, così ad altro non si tendeva che a dividere il fronte di lotta dei

lavoratori. E non si dimentichi che per rivendicare l'applicazione della legge numero 39, come in occasione di altre loro lotte — per esempio, quando hanno occupato simbolicamente lo stagno — i pescatori di Cabras non hanno potuto pescare. I carabinieri, infatti, — è inutile interrompermi, perchè non c'è bisogno di fare ironia — hanno bloccato tutti gli accessi allo stagno, tanto che i pescatori hanno dovuto rifornirsi in altro modo, ricorrendo ai sommozzatori, come è ben noto a chi ha partecipato direttamente alla battaglia. Eppure, lo stesso Presidente della Giunta, durante un convegno con l'Amministrazione comunale di Terralba, aveva esplicitamente riconosciuto l'applicabilità della legge numero 39 per quanto si riferisce al caso dello stagno di Marceddi e aveva affermato che i detentori del diritto perpetuo esclusivo di pesca non dovevano avere neanche indennizzo. I dirigenti della Confederazione delle cooperative bianche parevano convinti esattamente del contrario, e soltanto in seguito, cioè quando abbiamo loro fatto sentire direttamente le dichiarazioni del Presidente, che avevamo interamente registrato, si sono in parte convinti della validità della legge numero 39 e quindi della necessità di applicarla.

Ebbene, onorevoli colleghi, nella fase culminante della lotta, quando tutta l'opinione pubblica solidarizzava con i pescatori, nel momento in cui la stampa locale, rompendo ogni indugio, con una documentazione inoppugnabile sulle condizioni di vita dei pescatori, si schierava decisamente contro i cosiddetti «baroni in laguna», appariva la proposta di legge del collega Pisano, la quale, anzichè contribuire a rafforzare il convincimento dei lavoratori sulla giustezza della loro lotta e sulla validità della legge regionale, creava naturalmente nuove incertezze e indeboliva di conseguenza il fronte della lotta antifeudale. Nessuno può contestare il diritto all'onorevole Pisano di presentare le proposte di legge che ritiene opportune; tuttavia, ci sia permesso di osservare che motivi di opportunità politica, validi specie per i dirigenti delle cooperative, avrebbero dovuto suggerire maggior prudenza in questa circostanza, anche perchè ritengo personalmente che il prestigio della Regione e delle sue leggi non ne sia usci-

to rafforzato. E mi sia ancora consentito di dire che se, per ipotesi, la proposta di legge fosse stata presentata nell'intento di scagionare la Giunta del ritardo nell'applicazione della legge numero 39, sarebbe anche peggio.

Vediamo ora, brevemente, in che cosa consistono le modifiche alla legge 2 marzo 1956, numero 39. Quali miglioramenti vengono in sostanza proposti? Per quanto si riferisce all'articolo 1 nel testo del proponente, tra l'altro si afferma: «Ai fini dell'incremento della produzione ittica nelle acque della Sardegna e del progresso economico e sociale delle categorie interessate, tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche interne del demanio marittimo e territoriale della Regione detenuti a qualunque titolo da privati, società od enti, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti con le modalità del successivo articolo 3». La dizione originaria della legge numero 39 è più rispondente alle finalità che si vogliono perseguire. Eccola: «... ai fini del progresso economico e sociale delle categorie interessate, tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, ancorchè di pertinenza del Demanio Marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società od enti, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti con le modalità del successivo articolo 3». Si noti che, nella proposta di legge, si parla di diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche, mentre nella legge 39 non si fa menzione di acque pubbliche, ma è al contrario affermato che tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari sono estinti. Pertanto, la proposta, se fosse approvata, gioverebbe solamente alla causa degli attuali possessori del titolo del diritto perpetuo esclusivo di pesca, specie per quanto attiene allo stagno di Cabras che, come è noto, è stato cancellato dall'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Cagliari, con decreto del 14 maggio del 1960 del Presidente della Regione. Ritengo, quindi, che la modifica sia quanto mai pericolosa e inopportuna.

Sempre all'articolo 1 si parla delle «acque pubbliche interne del Demanio marittimo e territoriale» nell'intento di allargare la sfera del-

la applicazione della legge e su questo naturalmente non abbiamo alcunchè da obiettare. Ora, per quanto riguarda le acque pubbliche, siamo a conoscenza che la legge numero 39 è stata applicata limitatamente allo stagno di Marefoghe del Comune di Riola Sardo, e che è stata anche concessa, sia pure non in modo definitivo, l'autorizzazione provvisoria di pesca in favore delle cooperative. Nel caso del compendio ittico di Marceddi, invece, ci si è limitati all'accordo provvisorio citato, nonostante l'esistenza della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, per cui si attende, ormai da anni, che l'intera questione venga definita, concedendo, come è avvenuto nel caso di Riola, le autorizzazioni per la pesca alle cooperative, e liberando in pratica quelle acque dagli attuali detentori del titolo del diritto di pesca, in forza, appunto, del disposto della legge numero 39. Nel caso dello stagno di Cabras, è stata di recente dichiarata la demanialità di una parte delle acque, in quanto il Ministero della marina mercantile ha fatto proprie le conclusioni cui è pervenuta la Capitaneria di Porto di Cagliari, per cui — ci pare — non dovrebbero sussistere ulteriori ostacoli alla applicazione della legge, se da parte della Giunta vi sarà, naturalmente, la volontà politica necessaria di applicarla integralmente.

Sarà bene osservare che il ritardo nella applicazione della legge numero 39 ha creato una situazione insostenibile, sfociata recentemente in numerosi arresti, per furto, dei pescatori delle cooperative «Tharros» e «Gran Torre» di Cabras. Per fortuna, a quanto ci è dato sapere, il reato inizialmente rubricato come furto, per l'esercizio abusivo della pesca nel lago di Cabras, è stato derubricato in semplice contravvenzione, e i pescatori sono stati rimessi in libertà, seppure dopo 40 giorni di carcere. Che la situazione determinatasi a Cabras fosse da considerarsi pericolosa è dimostrato dal fatto che ad un certo punto ogni dialogo risultava interrotto fra le parti. Le esplosioni di cariche di dinamite si susseguivano quotidianamente unitamente alle violenze che hanno dovuto subire il Sindaco ed altri privati cittadini, rei di aver più volte solidarizzato con le richieste dei pescatori. Ma non mi dilungherò oltre sull'ar-

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

gomento, poichè la stampa isolana e nazionale è più volte intervenuta ad illuminare l'opinione pubblica.

Onorevoli colleghi, debbo dire con tutta franchezza che non credo che la legge numero 39 abbia subito notevoli ritardi nella sua applicazione perchè, come si sostiene, si è ommesso di riprodurre la norma relativa all'obbligo di presentazione delle domande di indennizzo; o perchè si è usata la espressione «tasse» anzichè «imposte dirette». Ci informa lo stesso Presidente della Giunta, con una sua lettera del 29 aprile del 1961, che trattasi di improprietà terminologiche tutt'altro che rare nella legislazione italiana, superabili facilmente sul piano interpretativo. Ed allora, onorevoli colleghi, è legittimo domandarsi quali siano le vere ragioni che hanno suggerito la presentazione della proposta di legge. Se è vero, come la stessa Giunta sostiene, che buona parte delle difficoltà giuridiche che avevano ritardato l'applicazione della legge regionale numero 39, sono state ormai superate, non si comprende la necessità della proposta di legge se non perchè riguarda il mare territoriale e la priorità della concessione dell'esercizio della pesca alle cooperative. A meno che, lo voglio ripetere, con la presentazione della proposta di legge non si vogliano coprire le perplessità, i ritardi — e perchè no — i lunghi silenzi della Giunta sull'intricata questione. La legge numero 39 deve essere senz'altro applicata, poichè questo ormai attendono da oltre cinque anni le popolazioni interessate.

Concludendo, voglio dire che, se nel corso del dibattito saranno fugati i nostri dubbi, non avremo difficoltà a sostenere la proposta di legge, purchè diventi legge, si abbia la volontà di applicarla e di farla rispettare, ponendo fine così a un triste capitolo, a una lunga catena di soprusi che oltretutto hanno offeso profondamente le nostre popolazioni. Noi vogliamo che finalmente si eliminino, con la forza delle leggi autonomistiche, i residui del feudalismo. *(Consensi a sinistra).*

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione della proposta di legge ed io non mi dilungherò per illustrare i motivi della nostra posizione, tanto più che siamo stati presentatori del noto ordine del giorno che precedette l'emanazione della legge numero 39, e siamo stati sempre fautori della sua applicazione. Pertanto, è perfettamente inutile che io perda tempo a mettere in evidenza una posizione politica e giuridica che è nota, come suol dirsi, *lippiis et tonscribus*. La portata della proposta di legge è molto limitata, e, inoltre, si può trovare non perfettamente aderente al suo scopo la formulazione dell'articolo 1. In realtà, non vi era nulla da aggiungere alla legge 39. Peraltro la proposta di legge tende ad estendere talune disposizioni al diritto esclusivo di pesca nel mare territoriale. L'abolizione di questo diritto non era esclusa dalla legge 39, ma non era espressamente indicata. Quindi, la utilità del provvedimento in esame è evidente, anche se il testo può essere criticato da taluno, che avrebbe preferito una terminologia più esatta. Comunque, nella prima parte dell'articolo 1 è detto chiaramente che sono estinti tutti i diritti esclusivi di pesca compresi quelli sul Demanio marittimo e sul mare territoriale. Non era necessaria l'indicazione del Demanio marittimo, perchè già la Corte Costituzionale ci ha detto, con una sentenza che fa testo, che la legge si applica anche ai diritti di pesca esercitati sul demanio marittimo, tant'è che tutta l'azione politica successiva svolta dalla Regione e dai partiti, che queste idee hanno condiviso, ha mirato a far dichiarare, in base al nuovo codice della navigazione, la demanialità della laguna... *(interruzioni)*. D'accordo: il provvedimento nuovo ripeterebbe ciò che ha già stabilito un'altra legge, ma ha cura di precisare. Infatti, dice: «... compresi quelli sul Demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e muginare, che non siano già stati estinti dalla legge regionale 2 marzo 1956, numero 39».

Evidentemente, ripeto, anche se non si è molto felici nell'esprimersi, si fa salva la piena efficacia della legge 39. Praticamente si vuole col nuovo provvedimento coprire completamen-

te il campo di applicazione della legge 39. Infatti, i diritti che si esercitano nel mare territoriale — mugginare, tonnare o qualunque altro tipo di sfruttamento della fauna ittica che può essere esercitato in quella zona — non erano indicati dalla legge 39. Ecco perchè siamo favorevoli alla proposta di legge.

Nulla ho da aggiungere alla ferma convinzione della piena validità della legge 39. E' necessario svolgere tutti gli atti che ancora sono necessari affinché questa abbia piena applicazione, non nello stagno di Marceddi soltanto, ma in tutte le acque dove deve essere applicata. Con il nuovo provvedimento completiamo il precedente e soprattutto stabiliamo, con forza di legge, un diritto di preferenza per le organizzazioni cooperative anche in relazione alle tonnare. Infatti, la Commissione competente ha espulso dal testo dell'articolo 4 l'ultimo comma che diceva: «Nei tratti di mare dove si pratica la pesca del tonno a mezzo di tonnare o tonnarelle, la preferenza delle concessioni è accordata ai titolari degli stabilimenti industriali in esercizio per la lavorazione del tonno», e poichè quelle tonnare e quegli impianti sono contemplati nell'articolo 1, è chiaro che questo diritto di preferenza, che veniva riconosciuto a quelle industrie, è abolito e quindi quegli imprenditori industriali sono assoggettati alla regola generale, che dà la preferenza alle cooperative.

Questa è la situazione giuridica. Quindi, per quanto ci riguarda, la portata del nuovo provvedimento è pienamente soddisfacente, non abbiamo da fare riserve e siamo ben lieti che sia venuto in discussione in Consiglio e che lo si possa approvare. Spero che tutto il Consiglio lo voti, affinché non si possa dubitare che qualche Gruppo consiliare voglia non andare al passo con i tempi in una materia delicata ed importante. Resterà alla iniziativa individuale, in definitiva, dopo la approvazione della proposta di legge, la possibilità (ma è giusto che sia così) di esercitare il tipo di pesca che oggi si usa anche per il tonno, cioè la pesca vagantina. Non si impedirà ad alcuno di dedicarsi a questa attività, se vi è portato da naturale e specifica tendenza. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abis, relatore.

ABIS (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ad essere sincero, mi ero illuso un attimo, stasera, che si potesse discutere soltanto sulla proposta di legge. L'illusione è caduta non appena ha iniziato a parlare l'onorevole Torrente, che ha voluto, forse opportunamente dal punto di vista politico, estendere il discorso a tutto il problema della abolizione dei diritti esclusivi di pesca. E lo ha fatto, approfittando di questa circostanza, muovendo un attacco alle capacità e alla volontà di azione della Giunta regionale e del Governo centrale. Non sarò certamente io a difendere l'operato di una Giunta che ha ben la possibilità di difendersi validamente.

Certamente, però, bisogna fare delle precisazioni, almeno su qualcuno dei punti che ha toccato l'onorevole Torrente a proposito, proprio, della applicazione della legge 39 nel compendio dello stagno di Cabras. Egli ha sostenuto che un certo orientamento la Giunta regionale aveva non da oggi, per cui considerava il diritto di pesca disgiunto dal diritto di proprietà. Altri, e fra questi me, ritenevano invece che il diritto di proprietà non sussistesse affatto, proprio in seguito all'emanazione del nuovo codice della navigazione, che all'articolo 28 stabilisce chiaramente che tutti gli specchi d'acqua in comunicazione col mare, anche per una sola parte dell'anno, fanno parte del Demanio marittimo. Ritenevano, quindi, che non vi fosse alcuna possibilità che lo stagno di Cabras potesse essere di proprietà privata. Sostenevano anche, alcuni di noi — esistendo già un diritto concesso dal Ministero delle comunicazioni agli attuali detentori del compendio a seguito di loro domanda — che era evidente che il Ministero poteva riconoscere i diritti esclusivi di pesca solo in quanto ne avesse la facoltà e su acque che ricadevano sotto la sua giurisdizione, e pertanto si riteneva fosse applicabile la legge 39, senza ulteriori accertamenti di demanialità, e senza necessità di altre delimitazioni. Comunque, era una interpretazio-

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

ne, anche la nostra, che tendeva a bruciare le tappe e che ritenevamo e riteniamo tutt'ora giusta. La Giunta regionale ha voluto seguire un'altra strada, richiedendo una riconferma della demanialità di quelle acque, e quindi ha dovuto attendere che le autorità marittime competenti svolgessero la parte di loro competenza prima che la legge potesse essere applicata.

Poichè la materia è molto controversa, è logico che la Giunta proceda, come sta procedendo, con la dovuta cautela, sia per non esporre la Regione a controversie che ritarderebbero l'azione intrapresa, o peggio, a risarcimenti di danni, sia perchè occorre vincere la resistenza dei titolari dei diritti di pesca, che fanno di tutto per non perdere i loro introiti, che nel caso dello stagno di Cabras, secondo calcoli approssimativi, ammontano a qualche centinaio di milioni di lire all'anno.

L'onorevole Torrente vorrebbe sminuire completamente la validità della proposta di legge. L'onorevole Pinna ha manifestato dubbi sulla formulazione dell'articolo 1, ma l'onorevole Torrente, addirittura, non ha quasi per nulla considerato il testo. E allora è necessario, forse, precisare quali sono i limiti e gli scopi che la proposta di legge si prefigge. Come i colleghi ricorderanno, la legge regionale numero 39 aboliva i diritti esclusivi di pesca gravanti sulle acque interne e lagunari della Regione. La terminologia usata nell'articolo 1 mi pare che non dia adito a dubbi: «Tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione, ancorchè di pertinenza del Demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società ecc. ecc. all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti con le modalità del successivo articolo 3». La legge 39 fissava, inoltre, l'entità dell'indennizzo spettante ai titolari dei diritti esclusivi e stabiliva la procedura per la effettiva liquidazione degli indennizzi stessi. Difatti l'articolo 3, secondo comma, dice: «... entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, i possessori dei diritti estinti, debbono, sotto pena di decadenza, presentare domanda all'Assessore alle finanze per la determinazione dell'indennità». Inoltre la legge

39 stabiliva agli articoli 5 e seguenti alcune norme atte a disciplinare le concessioni di pesca.

I colleghi ricorderanno anche che la legge 39 fu impugnata dal Governo e che la Corte Costituzionale, con sentenza dell'8-14 luglio del 1958, si è pronunciata per la costituzionalità della legge. Non solo, ma ha ribadito che la Regione Sarda ha potestà legislativa in materia di pesca indipendentemente dalla titolarità del diritto sulle acque pubbliche e che tale potestà legislativa investe, legittimamente, la materia dei diritti esclusivi di pesca anche nelle acque del Demanio marittimo. Ha ribadito, inoltre, la Corte che la competenza della Regione in materia di pesca si estende anche alle acque del mare territoriale. La Corte ha respinto unicamente la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 3, che fissava, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, il termine di sei mesi per la presentazione della domanda e della documentazione comprovante il diritto alla titolarità. La Corte ha ritenuto non solo che il termine di sei mesi fosse assolutamente insufficiente, ma anche che detta norma fosse contraria ad una norma costituzionale secondo cui l'espropriazione della proprietà privata può avvenire solamente dopo il pagamento dell'indennizzo. La Corte ha ritenuto, inoltre, che la suindicata norma contrastasse con la legislazione statale, che prevede l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca proprio attraverso l'esborso di un indennizzo. Comunque, la Corte si è pronunciata — e questa mi pare la cosa importante — per la costituzionalità della legge 39.

L'Amministrazione regionale notificò agli interessati la decadenza dai diritti esclusivi di pesca. Si manifestarono resistenze, e violente, da parte dei detentori di questi diritti, che cercavano con argomenti giuridici — ognuno combatte con le armi che ritiene più efficaci — di dimostrare che le acque sulle quali vantavano diritti non erano fra quelle indicate dalla legge regionale n. 39. Qualcuno avanzava diritti di proprietà privata sulle acque, come nel caso di Cabras; altri, come nel caso di Marcedì, affermavano che, trattandosi di un braccio di mare, non poteva chiamarsi laguna, ma ricadeva sotto la competenza del Demanio ma-

rittimo come facente parte del mare territoriale, e quindi la fattispecie non era prevista nelle acque indicate dalla legge regionale numero 39.

A questo punto apparve chiaro che effettivamente la legge regionale numero 39 non prevedeva la decadenza dei diritti esclusivi ricadenti nelle acque del mare territoriale. Questo è unanimemente riconosciuto, mi pare, da tutti i settori del Consiglio; e non era certamente facile, per i colleghi del Consiglio regionale che avevano partecipato al dibattito e per i presentatori della legge regionale n. 39, vedere questa manchevolezza proprio perchè si era convinti di poter abolire i diritti esclusivi di pesca su tutte le acque esistenti nella Sardegna senza alcuna eccezione; tutti i consiglieri che hanno discusso quella legge — io non ero ancora consigliere regionale — erano convinti che si dovessero estinguere i diritti esclusivi di pesca ricadenti su tutte le acque della Regione Sarda.

Sta di fatto, però, che nella lettera la legge 39 non prevede l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca gravanti sulle acque del mare territoriale. D'altra parte, la citata sentenza della Corte Costituzionale, cassando il secondo comma dell'articolo 3, ha creato non pochi problemi di carattere pratico, lasciando la legge (in una parte importante dal punto di vista pratico) direi monca, incompleta. Bisogna altresì notare che la legge regionale numero 39 non stabilisce quali rapporti devono intercorrere tra l'Amministrazione regionale e lo Stato per quel che concerne la concessione di diritti di pesca sulle acque di competenza del Demanio marittimo, in quanto è chiaro che la Regione non è competente a concedere diritti di pesca che ricadono su acque di proprietà altrui.

Queste manchevolezze sono state rilevate dal collega Pisano, che ha ritenuto di ovviarvi presentando la proposta di legge.

All'articolo 1 di questa, si fissa il principio per cui i diritti esclusivi di pesca sono estinti anche se gravano sulle acque del mare territoriale. L'articolo due contiene una norma per il pagamento delle indennità, che nella legge 39 era stata cassata dalla sentenza della Corte Costituzionale. All'articolo tre si indicano i rap-

porti che devono intercorrere fra l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione della Regione, quando operano nelle acque di competenza del demanio marittimo. Sono chiari, dunque, gli obiettivi di fondo della proposta di legge. Marginalmente, inoltre, il collega Pisano ha ritenuto di dover proporre dei titoli preferenziali per le concessioni di pesca per le cooperative o consorzi di cooperative. Ha usato proprio la terminologia «cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite o consorzi di esse». Ha inteso proporre anche, il collega Pisano, un titolo preferenziale per le tonnare, relativamente alla pesca del tonno.

La Commissione agricoltura, tranne quest'ultima parte che riguarda le tonnare, ha accolto all'unanimità, per lo meno, lo spirito informatore della proposta di legge. Tuttavia, esaminando alcuni rilievi di carattere formale, e non sostanziale, mossi dalla Giunta regionale, ha dovuto convenire che gli articoli, così come erano formulati, potevano far sorgere complessi problemi di interpretazione, mentre la materia, proprio per la sua delicatezza, aveva bisogno di estrema chiarezza e precisione. Non solo, ma riteneva che l'articolo 1 avrebbe potuto forse dare adito ad una nuova impugnativa da parte del Governo. Leggiamo l'articolo 1 proposto dal collega Pisano: «Tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche e interne del Demanio marittimo territoriale della Regione, detenuti a qualunque titolo da privati, società ed enti, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati estinti con le modalità di cui all'articolo 3».

Ora, se con l'espressione: «all'atto della entrata in vigore della presente legge» si vuole fare riferimento al provvedimento che stiamo in questo momento discutendo, è evidente che noi vorremmo, con la sua approvazione, abolire diritti esclusivi di pesca che sono stati invece già soppressi dalla legge regionale numero 39. Se poi, invece, poichè l'articolo 1 della proposta sostituisce integralmente l'articolo 1 della legge 39, quella espressione si volesse riferire alla legge 39, allora daremmo un effetto di retroattività all'abolizione del diritto esclusivo di pesca nelle acque del mare territoriale non previste dalla 39. Retroattività che è esclu-

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

sa nell'ordinamento giuridico italiano. Per questi motivi, la Commissione ha accolto gli emendamenti della Giunta e ha presentato sue proposte.

In definitiva, la proposta di legge si propone di completare la legge 39 e di facilitarne la applicazione. Agevola l'abolizione di alcuni diritti, che risalgono al periodo medioevale, quando la prepotenza di pochi opprimeva la massa dei cittadini costringendoli in uno stato di soggezione che possiamo senz'altro definire schiavitù. Quei diritti non possono più sopravvivere in uno Stato democratico che pone come principio e fine del suo operare la giustizia sociale e il massimo rispetto della libertà dei cittadini. Poichè la proposta di legge facilita la abolizione dei diritti esclusivi di pesca, troverà, io ne sono convinto, il consenso di tutti i settori del Consiglio, come ha trovato l'unanime consenso della Commissione. (*Consensi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni». (84)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni»; relatore per la prima Commissione lo onorevole Murgia e relatore per la seconda Commissione l'onorevole Stara.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Siamo favorevoli al disegno di legge. Riteniamo che i provvedimenti previsti permetteranno effettivamente alle Amministrazioni comunali, che hanno problemi di riparto patrimoniale, di operare con notevole facilità e rapidità. E' noto che la mancanza di un riparto patrimoniale causa, se non un mancato introito di tasse a carattere fondiario, tuttavia una difficoltà e comunque una imprecisione nell'incasso di tali imposte. E quel riparto patrimoniale è subordinato alla effettuazione di una variazione catastale piuttosto congrua, e

comporta operazioni di una certa dimensione che comunque vanno — credo per una legge del 1938 — a carico dei Comuni in favore dei quali tale nuova impostazione catastale è fatta.

Noi favoriremo l'esecuzione del riparto, in quanto le spese per le variazioni catastali vengono assunte a carico della Regione. Nel corso del dibattito in Commissione — come credo riferirà ancora meglio il relatore — si è ritenuto che fosse più opportuno che l'assunzione degli oneri venisse effettuata con un contributo della Regione ai Comuni, piuttosto che instaurando un rapporto con il catasto; rapporto che sarebbe dubbio dal punto di vista costituzionale ed anche della opportunità amministrativa. Per questi motivi, il Gruppo consiliare comunista dichiara il proprio assenso al disegno di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Felice Contu. Ne ha facoltà.

CONTU FELICE (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'utilità del provvedimento mi pare non sia necessario spendere molte parole, specie dopo l'intervento del consigliere che mi ha preceduto. E' chiaro, infatti, che la mancata realizzazione e esecuzione delle delimitazioni catastali porterebbe a gravi inconvenienti per i Comuni interessati di nuova costituzione e per quelle frazioni che dovrebbero aggregarsi ai Comuni. E' giusto, pertanto, che la Regione intervenga addossandosi l'onere di quelle spese che difficilmente i Comuni di nuova istituzione potrebbero sostenere, così come è anche giusto che l'intervento finanziario della Regione sia effettuato direttamente nei confronti dei Comuni interessati e non con pagamento agli uffici catastali, così come giustamente ha detto poc'anzi il consigliere Congiu. Per questi motivi, il Gruppo della Democrazia Cristiana voterà a favore del disegno di legge.

Mi permetto poi, a titolo personale, di raccomandare all'Assessore competente un intervento analogo per quanto riguarda gli altri Comuni dell'Isola, i quali molto spesso mancano proprio del catasto locale, cioè di quelle carte catastali che renderebbero possibile un servizio locale assai utile per le popolazioni. Ritengo,

quindi, che un intervento in questo senso possa essere studiato, seguendo la traccia del provvedimento in esame. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Anche il nostro Gruppo concorda sulla necessità di approvare il disegno di legge, per i motivi che sono stati già esposti e condivisi da tutti. Osservo solamente che non so se la modifica che ha portato la Commissione possa raggiungere l'effetto di arrivare più rapidamente in porto. Io non contesto la competenza diretta dei Comuni ad intendersi con gli uffici tecnici catastali per l'aggiornamento del catasto, però dubito che qualche Comune, se non è proprio sospinto, non si muova. Va bene anche la soluzione adottata dalla Commissione, non c'è dubbio: forse è più ortodossa giuridicamente, dal punto di vista dei rapporti fra enti. E' necessario però che l'Amministrazione regionale si convinca della necessità di sollecitare e sostenere i Comuni, affinché le operazioni si concludano con una certa rapidità. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Il Gruppo socialista è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murgia, relatore per la prima Commissione.

MURGIA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima Commissione, nel prendere in esame il presente progetto di legge, si è resa conto, in sede di discussione generale, della sua utilità ed ha espresso parere favorevole all'unanimità. E' stato infatti riconosciuto lo stato di disagio in cui vengono a trovarsi i Comuni di nuova istituzione, perchè, come è anche detto nella relazione della Giunta regionale, la mancata esecuzione delle operazioni catastali rivolte alla determinazione

esatta delle circoscrizioni territoriali rispetto al Comune di origine ostacola il riparto della sovrimposta fondiaria, e anche delle attività e delle passività della trapassata consistenza patrimoniale. D'altra parte, come è noto, le operazioni catastali, essendo spesso complesse e di non breve definizione a causa delle indagini e dei numerosi sopralluoghi che occorrono agli organi degli uffici catastali erariali, comportano spesso delle spese ingenti che i Comuni non possono affrontare per mancanza di fondi nei loro bilanci.

Il decreto legge 8 dicembre 1938, concernente il regolamento per la conservazione del nuovo catasto, addossa l'onere ai Comuni. Nè può ignorarsi come la sovrimposta fondiaria, anche se ripartita in via provvisoria, così come la determinazione delle attività e delle passività — tutto ciò operato dai Comuni di origine — danno luogo spesso a contestazioni e altre conseguenze. Queste situazioni non definite si protraggono spesso degli anni, e scarse sono le possibilità che i bilanci deficitari dei Comuni possano risolverle. Dall'elenco che ora leggerò apparirà chiaramente la situazione. E non si dimentichi che altri Comuni si troveranno nelle stesse condizioni quando otterranno l'autonomia, che hanno già chiesto. Ecco l'elenco dei Comuni che non hanno ancora risolto le loro situazioni patrimoniali per mancato pagamento di indennità agli uffici erariali: Comuni di nuova istituzione: Buggerru (da Fluminimaggiore), Nuxis (da Santadi), Perdaxius (da Narcao), Palau (da Tempio), San Francesco d'Aglientu (da Tempio), Trinità d'Agultu (da Aggius), Valle Doria (da Sedini e Castelsardo), Budoni (da Posada), San Teodoro (da Posada), Elini (da Ilbono).

Frazioni che si spostano da un Comune ad un altro: Muddizza Piana (da Calangianus a Olbia), Berchideddu (da Buddusò a Olbia), Ardali (da Baunei a Triei). Attivazione catastale di pratiche in via di definizione al Consiglio regionale: Telti (da Calangianus, Tempio, Monti), Sant'Anna Arresi (da Giba), Acqua Cadda ed Is Aios (da Narcao).

La prima Commissione, passando all'esame degli articoli ha ritenuto opportuno modificare il testo della Giunta, stabilendo un con-

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

tributo anzichè una erogazione diretta ai Comuni delle spese catastali. Si vorrebbe così salvaguardare l'autonomia dei Comuni e restare più aderenti allo spirito del regolamento catastale a cui io ho fatto cenno. Infine, informo il Consiglio che la spesa preventivata di 15 milioni è più che sufficiente. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara, relatore per la seconda Commissione. Poichè non è presente in aula, lo dichiaro decaduto. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

SERRA (D.C.), Assessore agli enti locali. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto i relatori delle Commissioni, che hanno voluto chiarire al Consiglio, sia per iscritto che verbalmente, gli elementi che sono stati portati in discussione davanti alle Commissioni, e ringrazio anche i colleghi che sono intervenuti in aula e si sono espressi tutti favorevolmente. Si tratta di un provvedimento che si sarebbe voluto non prendere, perchè avremmo voluto che tutti i Comuni si fossero trovati in condizioni di potersi permettere certe spese. Purtroppo, gran parte dei Comuni non è in queste condizioni, e siamo stati costretti a presentare il disegno di legge, che, sia ben chiaro, riguarda i casi nei quali effettivamente è indispensabile fare le variazioni catastali. Questo dico perchè il Consiglio non possa ritenere, e d'altra parte non dovrebbe ritenerlo, che lo Assessorato non faccia tutto il suo dovere per evitare delle spese. Non tutti i Comuni hanno necessità di procedere a variazioni catastali. Per esempio, tutti i Comuni che furono soppressi dal fascismo e che sono stati ricostituiti, avevano già mappe catastali in piena regola. Quasi tutti i Comuni della Marmilla — Assolo, Nureci, Asuni, eccetera — oggi ricostituiti, hanno trovato le mappe in piena regola e non devono affrontare nessuna spesa per la loro riattivazione catastale.

Diverso, invece, il caso dei Comuni di nuova istituzione, perchè talvolta capita che vi siano delle frazioni che dispongono di fogli catastali ben individuati, che riguardano esse ed

esse sole, e il loro distacco dal complesso del catasto comunale intero può essere facile; ma talvolta non è così. Soprattutto le prime leggi regionali per il trasferimento di frazioni da un Comune a un altro o per la istituzione di Comuni autonomi ci hanno causato difficoltà, perchè talvolta i confini sono stati determinati in legge tenendo conto non dei fogli catastali, bensì di punti trigonometrici, di corsi di fiume, di strade e di altri elementi. Ricordo benissimo le difficoltà incontrate per conservare, tra l'altro, la qualifica di montano al Comune di Buggeru. Si è dovuta trovare una altura che avesse più di 700 metri.

Altre difficoltà si presentarono, per esempio, per il distacco di Nuxis da Santadi. Ricordo benissimo che si dovette andare sul terreno per individuare il rio Statino, che non era compreso nella mappa, per poter costituire una linea di confine. Queste difficoltà in linea tecnica le abbiamo superate, cercando di trovare l'accordo, talvolta, anche di coloro che erano contrari. In certi casi, però, sono necessari frazionamenti di mappali e accertamenti *in loco* che richiedono una spesa non indifferente. L'Ufficio tecnico erariale a certi Comuni ha chiesto una spesa superiore anche al milione e mezzo di lire. D'altro canto, si tratta di lavori di accertamento che richiedono l'impiego di personale specializzato, per cui effettivamente l'ufficio tecnico erariale incontra spese che devono essere rimborsate. Sappiamo bene che l'articolo 109 del regio decreto 8 dicembre 1938, numero 2153, concernente il regolamento per la conservazione del nuovo catasto, pone le spese a carico dei Comuni. D'altro canto, questi sono, come abbiamo fatto presente, purtroppo, diverse volte in condizioni disperate. Non potevano e non possono far fronte a queste spese impreviste e, per di più, rilevanti. Ed allora ecco l'opportunità del provvedimento che stiamo discutendo.

Il collega Murgia ha indicato dieci pratiche che riguardano l'attivazione di Comuni di nuova istituzione. Ci sono altre due pratiche che riguardano l'attivazione catastale di frazioni che si spostano da un Comune ad un altro, e vi sono altre tre pratiche in via di definizione davanti al Consiglio regionale — ne abbiamo

parlato ieri — e cioè quelle che riguardano Telti, Sant'Anna Arresi, Acqua Cadda e Is Aios. Sono 16 pratiche in complesso, che richiederanno indubbiamente una spesa media forse di 800 mila lire o di un milione ciascuna. La cifra fissata dall'Assessorato è quella effettivamente sufficiente. Sennonchè la Commissione finanze, giustamente, ha considerato che, entrando la legge in vigore fra qualche mese, per certe pratiche che sono ancora in via di esame non occorrerà sostenere spese sul corrente esercizio, che è ormai alla fine. Ben volentieri ritengo di aderire a nome della Giunta alla modifica proposta dalla Commissione finanze, e all'altra che ha esposto il collega Murgia, secondo la quale le spese debbono essere pagate dai Comuni e il contributo regionale deve essere dato non all'ufficio tecnico erariale per conto dei Comuni, ma direttamente ai Comuni. Nessuna difficoltà; anzi, effettivamente, in linea giuridica costituzionale, questo procedimento è il più esatto, perchè la legge prescrive che le spese siano sostenute dai Comuni. Inoltre, così rispettiamo maggiormente la posizione di autonomia dei singoli Comuni interessati.

Debo ricordare però una preoccupazione, alla quale ha accennato il collega Piero Soggiu. Capita che i Comuni non abbiano nemmeno la possibilità di pagare gli impiegati da vari mesi, quindi, anche se c'è l'intestazione specifica del mandato, può venire la tentazione al tesoriere di incamerare la somma. Allora bisogna far intervenire Prefetto, Intendenza di Finanza e altri organi per sbloccare la somma. Naturalmente, dovremo agire sempre con quella prudenza necessaria a qualsiasi pubblica amministrazione; perciò, seguiremo questi casi particolari e adotteremo i rimedi in via preventiva. Quindi confermo, anche a nome della Giunta, di accettare gli emendamenti proposti dalla Commissione e mi auguro che il Consiglio voglia dare voto unanime al disegno di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 2

La liquidazione delle spese di cui all'articolo 1 sarà disposta a favore dei Comuni con decreto dell'Assessore agli enti locali sulla base della nota di spese presentata dagli Uffici Tecnici Erariali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 3

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1963 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 15 milioni dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

per l'esercizio 1963 «Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma degli onorevoli Stara - Pettinau - Elodia Macis. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Articolo 3 - "Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1963 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 5 milioni dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1963 'Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative' "».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stara per illustrare questo emendamento.

STARA (D.C.), relatore per la seconda Commissione. L'emendamento, che si riferisce alle osservazioni che ha fatto la Commissione finanze, è stato già accettato dall'Assessore. Colgo l'occasione per assicurare che la riduzione da 15 milioni a 5 milioni è stata fatta unicamente per economia, in quanto la somma originariamente stanziata è apparsa alla Commissione effettivamente modesta in rapporto alle esigenze che il provvedimento presenterà. Ma, considerando che eravamo già a metà esercizio finanziario e che molto tempo passerà prima dell'entrata in vigore della legge, si è pensato che la riduzione a 5 milioni potesse mettere l'Assessorato in condizioni di iniziare il lavoro lasciando impregiudicata per l'esercizio 1964 la possibilità di nuovi stanziamenti che consentano tutto il compimento del lavoro che la legge prevede. Si è voluta realizzare una maggiore economia, seguendo una linea che, in questi ultimi giorni, la Commissione finanze ha tenuto sempre presente, perchè si dovevano e si potevano operare prelievi sempre e solo dal

famoso capitolo 45, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative; capitolo che, come tutti i colleghi hanno avuto già modo di sentire nelle discussioni delle precedenti leggi, è completamente esaurito. Ecco perchè abbiamo operato la riduzione. Eravamo proprio giunti all'esaurimento del capitolo.

Per quanto riguarda poi la diversa articolazione dell'emendamento che abbiamo presentato a nome della Commissione, debbo osservare che nel disegno di legge si era imputata la spesa al capitolo 103. E' parso alla Commissione che questo capitolo non avesse effettiva attinenza con la materia del disegno di legge, che andava riferita invece al capitolo 113. Anche io Assessore ha riconosciuto l'esigenza tecnica e finanziaria di riferire la spesa al capitolo 113.

Concludendo, l'emendamento che abbiamo presentato prevede la riduzione da 15 a 5 milioni, il prelevamento dai fondi di riserva e lo inserimento nella somma del capitolo 113 del bilancio dell'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Assunzione a carico della Regione delle spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei Comuni».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	48
contrari	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angius - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio -

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Covacivich - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Milia - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Pinna - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini).

Discussione e approvazione della proposta di legge: Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati. (79)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati», di iniziativa del consigliere Girolamo Sotgiu ed altri; relatore l'onorevole Floris.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sebbene l'argomento sia di grande rilievo, io elencherò soltanto alcune considerazioni per raccomandare ai colleghi di tutti i Gruppi non soltanto un esame benevolo della proposta di legge, ma il suo accoglimento. Il fatto che noi siamo chiamati a pronunciarci sullo stanziamento da parte dell'Amministrazione regionale di un fondo destinato a favorire l'attività di studio e di ricerca delle organizzazioni sindacali operanti nella nostra Isola, mi pare sia largamente giustificato in primo luogo da motivi di carattere generale, costituzionale. E' superfluo ricordare che la nostra Costituzione, all'articolo 39, afferma il riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali e, anche se la norma costituzionale non ha ancora trovato pratica attuazione, non le manca validità. Evidentemente la volontà del legislatore costituente ha voluto collocare queste norme nel quadro dell'articolazione democratica del nostro Paese.

Onorevoli colleghi, fattori giuridici oltre che politici, sono intervenuti a sostegno della proposta di legge. Il motivo politico generale vi si rileva nel fatto che il Governo, nell'ultima legislatura, ha chiamato le organizzazioni sindacali a collaborare, nel quadro della loro autonomia, a determinare i principi della programmazione nazionale. Si è ritenuto necessario che nel nostro Paese le organizzazioni sindacali fossero chiamate a partecipare all'analisi della situazione e alla determinazione degli indirizzi che dovranno presiedere ad una politica di sviluppo programmatico.

Si può osservare che questa scelta, per carattere politico, non trova qualificazione giuridica, ma è facile rispondere che recentemente una disposizione legislativa, che riguarda proprio la Sardegna, ha attribuito alla funzione dei sindacati un maggior riconoscimento, anche dal punto di vista formale giuridico e non soltanto politico. Infatti, la legge numero 588 stabilisce l'obbligo per la Regione di consultare le organizzazioni sindacali nella fase di predisposizione del Piano di rinascita e dei programmi annuali di intervento. Noi stessi, con la legge regionale numero 7, abbiamo riconosciuto giuridicamente ai sindacati dei lavoratori questa funzione. Li abbiamo chiamati nei comitati delle zone di sviluppo omogeneo, come elementi indispensabili per realizzare la programmazione.

Intendo ricordare, inoltre, l'approvazione, in sede di discussione del Piano di rinascita, di un emendamento concordato con i colleghi della maggioranza, che postulava l'elevamento delle condizioni salariali e civili del lavoratore. Ricordo anche che, nelle stesse dichiarazioni del Presidente della Giunta, si indicava l'esigenza di far conseguire ai lavoratori sardi livelli salariali rapportati addirittura a scala europea. Infine, ricordo che un emendamento da noi presentato, che richiama specificamente il problema del finanziamento degli uffici studi dei sindacati, fu accettato dalla Giunta per dichiarazione dell'onorevole Assessore al lavoro, come raccomandazione.

Pertanto, mi pare che si siano determinati motivi di larga convergenza, perchè il proble-

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

ma che viene prospettato nella proposta di legge possa essere accolto da tutti quanti i Gruppi.

Che si vuole, in definitiva, con la proposta di legge? Si vuole forse finanziare i sindacati affinché possano esercitare la loro attività normale? Assolutamente no. A questo, credo, non solo saremmo contrari noi politici, ma sarebbero contrarie le stesse organizzazioni sindacali, che debbono trovare fonti di finanziamento nella normale attività contrattuale e vertenziale, attraverso l'adesione dei lavoratori che rappresentano secondo un rapporto di democrazia. La proposta di legge prevede altro: si tratta dei compiti nuovi che il sindacato assume e che sono necessari per la stessa attività contrattuale. Oggi — mi sia permessa questa considerazione — i problemi del sindacato vanno al di là delle situazioni aziendali, investono settori e zone territoriali ampie e richiedono valutazioni a livello europeo. Oggi, persino una politica salariale, a livello di una azienda, non può essere perseguita, se il sindacato non è in grado di possedere tutti gli elementi per valutare il processo produttivo su scala europea, o, quanto meno, nell'area del Mercato Comune Europeo. Quindi, si presenta, per il sindacato, la necessità di eseguire ricerche e studi, di approfondire i problemi economici e sociali. Si pensi ai problemi della mobilità del lavoro, dell'istruzione professionale, degli interventi per la dislocazione territoriale del processo di industrializzazione e così via. Mi pare che questi brevi richiami indichino sufficientemente al Consiglio l'esigenza di accogliere benevolmente la proposta di legge.

Il finanziamento è diretto a favorire l'attività di studio e di ricerca di quali organizzazioni sindacali? La proposta di legge, che è stata modificata in Commissione, precisa che si tratta delle organizzazioni di cui alla legge regionale numero 7. Si riferisce, quindi, ad una disposizione che il Consiglio ha approvato, che perciò riteniamo non necessario riportare in discussione e che indica gli organismi che devono attuare il Piano di rinascita. I finanziamenti dovranno essere concessi dalla Giunta sulla base di piani e di programmi, preventivamente esaminati dal Comitato dove sono rappresentati anche i sindacati, ma sui quali, in

definitiva, decide l'Assessore al lavoro. L'Assessorato si è riservato il diritto e la facoltà di controllare che i fondi erogati siano stati effettivamente stanziati per gli scopi che nei programmi sono stati preventivamente indicati. Il provvedimento in esame, se verrà approvato, aiuterà le organizzazioni sindacali, nel quadro della loro autonomia, a partecipare sempre più attivamente alla politica di programmazione. Alcune attività di studio e di ricerca possono anche essere utili alla Regione per l'impostazione e l'adozione di certi provvedimenti.

Mi pare di avere illustrato in maniera succinta, come mi proponevo, i motivi più oggettivi, politici e giuridici che dovrebbero indurre tutti i settori del Consiglio ad accogliere la proposta di legge. Osservo che adesso si prevede uno stanziamento assai ridotto rispetto a quello proposto inizialmente. Da 50 milioni si è scesi a 10. D'altro canto, si consideri che l'attuale esercizio finanziario è largamente trascorso e che, di conseguenza, salva la competenza del Consiglio per gli stanziamenti dei futuri bilanci, può essere sufficiente la somma più modesta di 10 milioni che la Commissione ha ritenuto di dover suggerire. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riferisco prevalentemente al testo della Commissione, che ha apportato alcune, peraltro non sostanziali, ma chiarificatrici, modifiche al testo dei proponenti. Da che hanno iniziato a svolgere una attività consultiva nell'ambito degli organismi previsti dalla legge 11 luglio 1962, numero 7, che applica la legge di finanziamento del Piano di rinascita, i sindacati hanno dovuto affrontare lo studio approfondito di problemi che, spesso, hanno richiesto e richiedono indagini particolari. Si sa, senza voler fare con ciò delle distinzioni, che molto spesso questa attività di ricerca, di studio e di indagine, è più onerosa per i sindacati di minore potenza economica, realizzati sul piano volontaristico. Io ritengo che per potere adempiere meglio alle funzioni

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

consultive, alle quali sono stati chiamati in virtù della legge regionale numero 7, i sindacati debbano potenziare ed organizzare meglio i loro uffici studio e valersi di collaborazioni non del tutto gratuite, in modo da poter affrontare spese e ricerche che, diversamente, non potrebbero affrontare.

Nella mia veste di rappresentante regionale di un sindacato, ritengo di poter esprimere — sul testo elaborato dalla Commissione — un parere favorevole. Chiedo, però, una modifica del titolo, in quanto la Commissione ha precisato il contenuto della proposta di legge. Mi riservo di presentare un emendamento. Vorrei anche far presente che gli uffici studi dei sindacati potrebbero svolgere una funzione di consulenza esterna, diciamo così, per l'Assessore al lavoro. Potrebbero cioè fruire di punti di vista, indagini, relazioni che possono interessare l'attività dello Assessorato, in relazione ai problemi di carattere sociale che debbono essere dibattuti dagli organi consultivi del Piano di rinascita.

Onorevoli colleghi, vi ho brevemente indicato i motivi per i quali io, in rappresentanza di un sindacato nazionale in Sardegna, ritengo che la proposta di legge possa essere approvata nel testo della Commissione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cambosu. Ne ha facoltà.

CAMBOSU (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se sono uno dei presentatori della proposta di legge, potrei esimermi dall'intervenire dopo le dichiarazioni che sono state fatte dagli oratori che mi hanno preceduto. Perciò, non starò ad illustrare le ragioni di ordine generale e politico che sono a favore della proposta di legge e che, tra l'altro, sono esaurientemente illustrate nella relazione che l'accompagna. E nemmeno starò ad affermare la funzione sociale, riconosciuta oggi da tutti, dei sindacati dei lavoratori. Debbo dire soltanto, dopo una lunga esperienza maturata nelle organizzazioni operaie, che noi dirigenti sindacali, come tutti i lavoratori, siamo profondamente gelosi dell'autonomia dei nostri sindacati. Abbiamo sempre messo alla base di questa

autonomia la lontananza da ogni compromesso, da ogni sospetto sulla possibilità che un finanziamento di un ente pubblico potesse rappresentare menomazione dell'attività a cui debbono adempiere le organizzazioni dei lavoratori.

Affrontiamo enormi difficoltà economiche. Noi della C.G.I.L. e — così credo anche tutte le altre organizzazioni di lavoratori — siamo poveri. Queste nostre condizioni sono palesi, e non occorre sottolinearle. Lamentiamo la mancanza, in alcune attività, di mezzi che non possono essere forniti dai lavoratori.

L'attività nel settore delle vertenze giudiziarie richiede mezzi che le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da sole, difficilmente potranno trovare. Il lavoratore prima di 5,6,7, talvolta 10 anni, non vede la risoluzione di una vertenza, che si protrae tra un appello e un contrappello fino alla Cassazione, ed ha bisogno di assistenza. A parte le spese generali, è difficilissimo per tutte le organizzazioni operaie mandare avanti questa attività. Io credo che in altra sede sarà utile discutere il problema, per stabilire i limiti e l'opportunità di intervento della Regione a favore delle organizzazioni in questa particolare materia di assistenza.

Onorevoli colleghi, la limitatezza della cifra che viene stanziata, le esigenze che sono state illustrate, la funzione consultiva obbligatoria per il Piano di rinascita che impegna le organizzazioni dei lavoratori sul piano regionale, l'indicazione contenuta nella legge numero 7, di cui hanno già parlato gli altri colleghi e, infine, le garanzie offerte dai controlli dell'Assessore al lavoro sulla destinazione dei fondi, mi pare costituiscano motivi sufficienti per ottenere dal Consiglio la più benevola considerazione e l'approvazione della proposta di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Piero Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione della proposta di legge. Con le modifiche della Commissione, ci

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

pare che siano stati eliminati completamente i pericoli che i contributi della Regione non giungessero allo scopo previsto. Ormai i sindacati sono parte vitale di tutta la organizzazione sociale, ma la Regione ha un interesse particolare a renderli efficienti, perchè finora si è servita dei loro rappresentanti nei comitati tecnico-amministrativi, per questioni particolari. Oggi essi hanno effettivamente una funzione consultiva di grande importanza nella preparazione dei programmi di intervento e di aggiornamento del Piano di rinascita. E' giusto, pertanto, che, se intendono dedicarsi effettivamente a queste attività di rilievo, così importanti e preziose per la Regione, siano da questa sostenuti.

Il testo della proposta di legge mi sembra abbastanza chiaro, perchè si dice che i contributi, i concorsi ed i sussidi possono essere accordati alle rappresentanze regionali, che abbiano costituito localmente uffici o studi. Quindi, veramente, i sindacati sentiranno la partecipazione alla vita collettiva. E ulteriore garanzia mi pare che sia costituita dalla norma per cui non è neppure sufficiente che abbiano costituito gli uffici studi, ma debbono avere un programma di studi, che va vagliato, e sulla base del quale verranno concessi i contributi. Per questi motivi, mi pare che l'iniziativa sia lodevole e, quindi, che la proposta di legge vada approvata. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Floris, relatore.

FLORIS (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione dei proponenti, che accompagna la proposta di legge e quella presentata dalla sesta Commissione, mi pare contengano delle argomentazioni più che sufficienti e valide per indurre il Consiglio a procedere alla approvazione della proposta di legge. E, quindi, sarebbe quasi superfluo che io mi attardassi a ripetere certe considerazioni. Vorrei, però, ricordare la insostituibilità delle strutture intermedie, tra le quali i sindacati, come abbiamo detto in relazione, non sono cer-

to i meno importanti. I sindacati hanno acquistato maggiore e più diretta responsabilità nella determinazione delle linee politiche che investono i problemi economico-sociali del Paese. Le conferenze triangolari, la legge 588, la legge regionale numero 7, mi pare siano una conferma della funzione dei sindacati.

La partecipazione dei sindacati deve essere non solo formale o — come dire? — velleitaria, ma sostanziale e reale. Quindi, considerate le precarie condizioni finanziarie in cui si trovano e l'apporto che essi danno per il potenziamento economico e sociale della Nazione, occorre metterli in condizioni di dare il contributo più valido.

I contributi non sono previsti per il normale funzionamento dei sindacati — ciò che potrebbe indurre a sospettare una menomazione della loro autonomia —, bensì per consentire agli uffici studi, da essi costituiti, di svolgere un lavoro serio di indagine e di ricerca, secondo un piano preventivo di lavoro. Sarà esercitato il controllo dell'Assessorato competente sull'utilizzazione delle sovvenzioni. Non varrebbe il ragionamento secondo cui i sindacati dovrebbero essere autonomi a trovare, quindi, i mezzi per svolgere la loro attività nel solo contributo degli aderenti. Questa considerazione potrebbe essere, consentitemi, espressione di mentalità padronale o ispirata al criterio per cui il sindacato svolge una funzione antitetica all'autorità pubblica, e non, come di fatto avviene, una funzione di collaborazione per il raggiungimento del comune bene. D'altronde, come ho affermato nella relazione, gli stessi aiuti alle nuove iniziative private, con contributi a fondo perduto e agevolazioni creditizie e di vario genere, si giustificano in quanto hanno una utilità sociale. Altrimenti non si potrebbe chiedere alla collettività di fare sacrifici a favore di gruppi privilegiati di privati, che godono buone condizioni economiche.

Concludo, ripetendo che, al fine di mettere il sindacato dei lavoratori nella condizione di utilizzare gli strumenti della ricerca e della documentazione dottrina e statistica sui vari problemi, la stessa Commissione ha accolto all'unanimità — unanimità che abbiamo riscontrato anche stasera in quest'aula — il principio

ispiratore della proposta di legge dei colleghi Sotgiu Girolamo e più, e che, quindi, auspica che il Consiglio voglia approvarla con gli emendamenti da essa apportati. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

ATZENI ALFREDO (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, tenendo presente il riconoscimento giuridico dei sindacati ed il carattere pubblicistico della contrattazione sindacale, stabilito dalla Costituzione, giunge ad affermare la esigenza di affidare ad essi compiti e funzioni sempre più estesi e penetranti, non solo nell'ambito della tutela dei rapporti di lavoro, ma anche nel campo dell'istruzione, dell'addestramento, del collocamento, dell'edilizia popolare, dei trasporti collettivi, eccetera; in una sfera sempre più ampia che, a giudizio dei proponenti, porterà presto il Sindacato a considerarsi come ente pubblico di interesse nazionale. Sorge quindi la necessità, per il sindacato, di disporre di adeguati mezzi finanziari, oltre che del normale provento dei contributi degli iscritti, destinato alla sua normale attività. L'articolo 39 della Costituzione stabilisce che i sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono quindi, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Questa è infatti la funzione essenziale riconosciuta ai sindacati dalla vigente Costituzione. Le attività normali tendenti al raggiungimento dei fini istituzionali non possono che ricadere a carico del loro bilancio ordinario tra le spese del loro ordinario funzionamento, anche per garantirne l'assoluta indipendenza. Ma la ricerca, lo studio e la documentazione che si rendono necessari per l'esplicazione di funzioni consultive esterne, pongono il problema dei mezzi finanziari.

La stessa legge nazionale 11 giugno 1962, numero 588, sul Piano di rinascita della Sardegna, sancisce l'obbligo per la Regione della

consultazione delle organizzazioni sindacali in ordine alla predisposizione del Piano e dei programmi. E la legge regionale 11 luglio 1962, numero 7, sui compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna, istituisce un apposito Comitato di consultazione delle organizzazioni sindacali, le quali sono anche rappresentate nei Comitati zonali di sviluppo. Nel Piano generale approvato dal Consiglio, è pure contenuta una dichiarazione sulla presenza del sindacato nella realizzazione del Piano di rinascita, tendente al miglioramento delle condizioni del lavoratore.

Appare evidente la esigenza di rendere efficiente la presenza dei rappresentanti sindacali mettendoli nella condizione di poter fornire motivati documentati pareri. La pubblica amministrazione richiede al sindacato una collaborazione consultiva nel proprio interesse, e deve, perciò, assumerne le relative spese. La Regione interviene anche in altri campi per studi e ricerche, ed ha potuto costituire finora un notevole patrimonio culturale a disposizione degli studiosi. Analogo intervento può essere diretto a favorire studi e ricerche nel mondo del lavoro. Queste attività saranno proposte dalla Commissione sindacale e saranno sempre sottoposte al vaglio della Giunta regionale ed ai controlli dell'Assessore al lavoro.

Per queste ragioni la Giunta non è contraria all'approvazione della proposta di legge, il cui testo, fra l'altro, risulta concordato in Commissione tra i diversi Gruppi. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del titolo.

TORRENTE, Segretario:

Titolo

Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati.

PRESIDENTE. A questo titolo è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma de-

gli onorevoli Pazzaglia - Lonzu. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Titolo - Costituzione di un fondo per favorire gli studi dei problemi economici e sociali della Sardegna da parte dei sindacati dei lavoratori».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare questo emendamento.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, i colleghi hanno rilevato che c'è una differenza tra il contenuto della proposta di legge e il contenuto del testo della Commissione, la quale ha voluto precisare quali sono gli studi per i quali, a favore dei sindacati, saranno erogati sussidi. Il titolo si richiama al contenuto dell'articolo 1 del testo della Commissione, precisando che i contributi sono destinati a favorire gli studi di carattere economico-sociale interessanti la Sardegna.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 1

E' costituito un fondo per la concessione di contributi, concorsi e sussidi alle organizzazioni sindacali dei lavoratori salariati od autonomi previste dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, operanti in sede regionale, che abbiano costituito localmente uffici studi per l'approfondimento dei problemi economici e sociali della

Sardegna con particolare riferimento ai problemi peculiari del mondo del lavoro.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale a firma Felice Contu - Mereu - Ghilardi - Sassu. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Sostituire la prima parte dell'articolo con la seguente dizione: "E' costituito un fondo per la concessione di contributi, concorsi e sussidi alle rappresentanze dei sindacati dei lavoratori salariati ed autonomi, previsti dalla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, operanti in sede regionale, che abbiano..." ecc. ecc.».

PRESIDENTE. Osservo che, probabilmente nel testo dell'articolo 1 è stata messa una «o», anzichè una «e». Potrebbe essere un errore materiale, perciò inviterei i presentatori a fornire una precisazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Felice Contu per illustrare l'emendamento.

CONTU FELICE (D.C.). Anche le organizzazioni dei lavoratori autonomi, come gli artigiani, i coltivatori diretti, i pastori, hanno motivi non meno validi di interessarsi del mondo del lavoro, svolgendo indagini e studi attinenti ai problemi economici e sociali della Sardegna. E' perciò opportuno che anche queste organizzazioni di lavoratori possano beneficiare del provvedimento, non sembrando equo che esse, pur rappresentando migliaia di aderenti nell'Isola, non dispongano di mezzi sufficienti per dedicarsi alla migliore conoscenza dei problemi attinenti alla rinascita dell'Isola.

Per quanto riguarda la parte formale dell'emendamento, io ritengo che si debba usare la congiunzione «e», perchè i fondi devono essere attribuiti ai sindacati dei lavoratori dipendenti e anche ai sindacati dei lavoratori autonomi. Quindi mi sembrerebbe più corretta la congiunzione «e» e non la «o».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Noi siamo favorevoli ad estendere l'erogazione, anche ai sindacati dei lavoratori autonomi, dei contributi e dei sussidi per studi. Effettivamente, le considerazioni che ha svolto il collega Felice Contu sono valide. Mi pare, però, senza voler aprire una discussione su questo, che siccome nell'emendamento l'aggettivo «autonomi» è riferito ai lavoratori, debba essere usata la congiunzione «o», e non la congiunzione «e». Ciò per precisare che i contributi saranno erogati ai sindacati dei lavoratori autonomi ed ai sindacati dei lavoratori salariati. Per raggiungere lo scopo che desidera il collega Contu, bisogna usare la congiunzione «o», invece di «e»; altrimenti si potrebbe intendere che i contributi sono destinati soltanto a sindacati che raggruppano, insieme, lavoratori salariati ed autonomi. Questi sindacati non esistono.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (P.C.I.). Prendo la parola per dichiararmi favorevole all'emendamento presentato dai colleghi del Gruppo democristiano. Sono anch'io del parere che la congiunzione debba essere «o» e non «e». E' chiarissimo questo. Peraltro, mi sorge la preoccupazione che la dizione dell'emendamento potrebbe dar luogo a difficoltà con gli organi di controllo. Infatti, leggendo: «sussidi alle rappresentanze dei sindacati dei lavoratori» si potrebbe chiedere quali sono le rappresentanze dei sindacati dei lavoratori. A me parrebbe che meglio sarebbe dire così: «Concorsi e sussidi alle organizzazioni sindacali dei lavoratori salariati od autonomi». Ripeto, è una questione di formulazione, ma è meglio dire: «alle organizzazioni sindacali dei lavoratori salariati od autonomi...» eccetera, anziché «alle rappresentanze dei sindacati dei lavoratori».

PRESIDENTE. Onorevole Felice Contu, vorrei sapere se accetta la modifica proposta dall'onorevole Ghirra.

CONTU FELICE (D.C.). Sì.

SASSU (D.C.). Proporrei di dire «operanti in

Sardegna» anziché «operanti in scala regionale»; perchè questa dizione sembrerebbe indicare i sindacati operanti nella città sede dell'Ente Regione, cioè a Cagliari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. La Giunta è favorevole all'emendamento. Osservo solo che è indispensabile precisare che le organizzazioni sindacali devono essere regionali.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, rileggo l'emendamento: «E' costituito un fondo per la concessione di contributi, concorsi e sussidi alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salariati o autonomi, previsti dalla legge regionale 11 luglio 1962, numero 7, operanti in sede regionale».

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. La proposta di legge è destinata alle rappresentanze regionali dei sindacati. Anche il Comitato è costituito da un solo rappresentante per ognuna delle organizzazioni; quindi, l'emendamento deve rientrare in questa linea. Altrimenti, anche se la legge si rivolgerà alle organizzazioni a carattere regionale, potrebbero avanzare pretese di finanziamento le singole organizzazioni provinciali, cosa che, mi pare, sia da evitare. Vuol dire che le organizzazioni che non hanno un loro ufficio regionale, provvederanno a costituirlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Signor Presidente, mi permetto di prendere ancora la parola sull'emendamento sostitutivo parziale. Sono intervenute delle modifiche orali dello stesso emendamento che evidentemente hanno riaperto la discussione. Io vorrei che si tenesse conto di una considerazione fondamentale: tutto il testo della Commissione parla di rappresentanze regionali. Seguiamo questa formulazione iniziale, senza parlare di organizzazioni dei sindacati. Io, all'emendamento dell'emendamento, adesso e solo adesso lo posso dire, non sarei favo-

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

revole, perchè introdurrebbe degli elementi di scarsa chiarezza che, invece, nel testo della Commissione non vi sono.

PRESIDENTE. Riepilogando, la situazione sarebbe questa: l'onorevole Pazzaglia è favorevole all'emendamento originario, presentato dai colleghi Felice Contu - Mereu - Ghilardi e Sassu, che dice: «Sussidi alle rappresentanze dei sindacati dei lavoratori salariati ed autonomi». L'onorevole Felice Contu avrebbe, poi, successivamente aderito alla proposta di modificare il suo emendamento, sostituendo alle parole «rappresentanze dei sindacati» le parole «organizzazioni sindacali». Ora, se l'onorevole Contu e gli altri presentatori mantengono questa modifica, è evidente che si dovranno fare due votazioni. Ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Io intendevo precisare che si deve dare il contributo alle organizzazioni sindacali provinciali e non a quelle regionali. Lo emendamento io non lo firmo più.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento risulta presentato dagli onorevoli Felice Contu - Mereu - Ghilardi. Ha domandato di parlare lo onorevole Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (D.C.). Vorrei si giungesse alla integrazione dei due testi dell'emendamento. Dove è detto «alle rappresentanze regionali» si può, tornando al testo della Commissione, aggiungere: «delle organizzazioni sindacali». Così si evita anche il pericolo che, eventualmente, i sussidi e i contributi possano andare alle centrali delle organizzazioni sindacali. In questo momento vanno alle «rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori». Successivamente anzichè dire: «operanti in sede regionale» — frase che allarma l'onorevole Sassu — si può dire: «operanti in Sardegna». E' lo stesso. Questo è il mio suggerimento.

PRESIDENTE. Onorevole Masia, la sua proposta deve essere presentata formalmente. Possiamo, intanto, sospendere la votazione dell'articolo 1. Si dia lettura dell'articolo 2.

TORRENTE, Segretario:

Art. 2

Il fondo di cui al precedente articolo è costituito dalle somme all'uopo stanziare a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato al lavoro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TORRENTE, Segretario:

Art. 3

I concorsi, i contributi e i sussidi di cui all'articolo 1 vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore al lavoro, sentita una Commissione composta da:

- a) - l'Assessore al lavoro che la presiede;
- b) - l'Assessore all'agricoltura o un suo delegato;
- c) - l'Assessore all'industria o un suo delegato;
- d) - un rappresentante per ognuna delle maggiori organizzazioni sindacali operanti in Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Io vorrei sapere se i rappresentanti delle organizzazioni sindacali devono essere uno per Provincia. (Molte voci: «Per Regione!»). Io non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TORRENTE, Segretario:

Art. 4

La Commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione. I rappresentanti dei sindacati sono designati dalle rispettive organizzazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TORRENTE, Segretario:

Art. 5

I concorsi, i contributi e i sussidi sono accordati sulla base di preventivi di spesa o di finanziamento da presentare all'Assessorato al lavoro. All'Assessore al lavoro sono riservate facoltà di controllo sulla utilizzazione delle somme erogate.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

TORRENTE, Segretario:

Art. 6

Sono a carico del fondo di cui all'articolo 1 le spese derivanti dalla esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

TORRENTE, Segretario:

Art. 7

Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 è istituito il capitolo 61 bis così denominato «Concorsi, contributi e sussidi per la istituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca dei Sindacati».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 10.000.000 dal capitolo 45 «Fondo per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative».

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti nel capitolo corrispondente.

PRESIDENTE. Osservo che in sede di coordinamento si dovrà tener presente la modifica del titolo e cambiare la denominazione del nuovo capitolo. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo la discussione dell'articolo 1. A questo articolo è stato presentato un altro emendamento sostitutivo parziale a firma degli onorevoli Masia - Giagu - Bernard. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Sostituire la prima parte dell'articolo con la seguente dizione: "E' costituito un fondo per la concessione di contributi, concorsi e sussidi alle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori salariati e dei lavoratori autonomi, previsti dalla legge regionale 11 luglio 1962, numero 7, operanti in Sardegna che abbiano..." eccetera».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masia per illustrare questo emendamento.

MASIA (D.C.). Rinuncio all'illustrazione, in quanto l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

ATZENI ALFREDO (D.C.), Assessore al la-

IV LEGISLATURA

CLXXXVII SEDUTA

4 LUGLIO 1963

voro e pubblica istruzione. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei che l'onorevole Contu precisasse se intende mantenere il suo emendamento oppure se lo ritira per accettare l'emendamento Masia - Giagu - Bernard.

CONTU FELICE (D.C.). Noi abbiamo già accettato precedentemente la modifica proposta dal collega Ghirra al nostro emendamento. Quindi, manteniamo il nostro emendamento, modificato, però, secondo l'emendamento Ghirra.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale a firma Felice Contu - Mereu - Ghilardi. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 1. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Costituzione di un fondo per favorire le attività di studio e di ricerca promosse dai sindacati».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	53
maggioranza	27
favorevoli	30
contrari	23

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angius - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Covacovich - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Milia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Pinna - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Zaccagnini).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che viene inserita all'ordine del giorno la proposta di legge: «Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato», di iniziativa dei consiglieri Ghilardi - Zaccagnini - Felice Contu - Cadeddu.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 21 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1963